

Area Pianificazione e Gestione Territoriale P.zza Martiri d'Istia 1, 58100 Grosseto Tel 0564 484768 – Fax 0564 20845

Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

Al Comune di Scansano
Servizio 4 Servizi per il Territorio
Arch. Daniela Giura
Via XX Settembre, n. 34
58054 Scansano
comune.scansano@postacert.toscana.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 24-26 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. relativa all'adozione del Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 di cui Delibera di C.C. n°60 del 10/12/2015 del Comune di Scansano in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n° 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/20005 e s.m.i. ed in applicazione della disciplina del P.S. e del P.T.C. provinciale 2010 e presa d'atto del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art.24 della LR 10/2010. Autorità Procedente: Comune di Scansano. Autorità Competente: Provincia di Grosseto.

In riferimento alla proposta di variante in oggetto si trasmette il parere motivato espresso ai sensi dell'art.26 della LRT n.10/2010 e s.m.i. dal NUPAV della Provincia di Grosseto, riunitosi in data del 18/03/2016, che contiene le indicazioni tecniche utili per il miglioramento della proposta stessa.

Si ricorda che per la collaborazione prevista dall'art. 26, c.3 della LR 10/2010 e s.m.i., il Nupav si rende disponibile a partecipare al miglioramento della variante. Si richiede all'Autorità Procedente di far pervenire la "dichiarazione di sintesi" prima che la documentazione di variante venga trasmessa agli organi competenti per l'approvazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Area Pianificazione e Gestione territoriale Presidente NUPAV Dott. Giampiero Sammuri

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.



Seduta del (NUPAV) della Provincia di Grosseto per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa all'adozione di Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale del Comune di Scansano. Parere motivato di cui all'art. 26 della Legge Regione Toscana n. 10/2010 e s.m.i.

Autorità procedente: Comune di Scansano

Autorità competente: NUPAV della Provincia di Grosseto

DATA SEDUTA: 18 marzo 2016

SEDE DELLA RIUNIONE: P.za Martiri d'Istia, 1 - GROSSETO

PRESIDENTE: Dott. Giampiero Sammuri

SEGRETARIO: Silvia Piccini

ORA INIZIO LAVORI: 09:00

ORA TERMINE LAVORI: 09:50

PRESENZE

COMPONENTI: A = Assente - P = Presente

NOMINATIVO	A/P	ORA ENTRATA *	ORA USCITA **
Presidente: Dott. Giampiero Sammuri	Р		
Componente Dirigente: Dott. Giampiero Sammuri	P		
Componente tecnico esperto: Arch. Mauro Pasquali (prot. 15623 del 05/02/2016)	P		
Segretario verbalizzante: Silvia Piccini (prot. 15623 del 05/02/2016)	P		D

- * SOLO SE SUCCESSIVA A QUELLA DI INIZIO DELLA SEDUTA
- ** SOLO SE ANTECEDENTE A QUELLA DI TERMINE DELLA SEDUTA

Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)";
- la l.r.t.10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";



500 March 2015 Seed 5 201

and the second section of the second



Nucleo unificato provinciale/ di valutazione e verifica (NUPAV)

- la convenzione sottoscritta da Provincia di Grosseto e Comune di Scansano in data 16/07/2013, ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis della l.r.t 10/2010 e s.m.i, con la quale si attribuisce al NUPAV, costituito nella Provincia di Grosseto con D.G.P. 91 del 05/06/2012 e con D.C.P. 46 del 20/11/2012, le funzioni di Autorità competente per la VAS per i piani e programmi di competenza del Comune di Scansano;

Premesso che:

- la documentazione relativa all'adozione di Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale del Comune di Scansano, comprensiva dei contenuti del Rapporto Ambientale, è stata messa a disposizione dei Soggetti Competenti per l'Ambiente (SCA), degli enti territoriali interessati e del pubblico secondo i canali di pubblicazione ed informazione previsti dalla normativa regionale in materia, quindi è stata depositata presso la sede dell'Autorità Procedente (Comune di Scansano) e la sede dell'Autorità Competente (Provincia di Grosseto) sopra indicate, nei rispettivi siti web istituzionali;
- In data 17/03/2016 si è svolta la riunione della Provincia di Grosseto per la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 23 della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i. relativa alla proposta di Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale del Comune di Scansano, nella quale sono state elencate le seguenti indicazioni tecniche;
 - 1) tenere conto dei contributi, osservazioni e pareri derivanti dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, nelle parti pertinenti ed utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.
- 2) riferirsi ai criteri insediativi del PTC, come indicato nella nota provinciale prot. 17748 del 19/02/2016; si ricorda che per la redazione del Rapporto Ambientale è necessario attenersi ai contenuti dell'allegato 2 della L.R.T. n. 10/2010 s.m.i "
- il termine per la presentazione delle osservazioni e pareri, definito per legge in 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT (n° 51 del 23/12/2015), è fissato dall'Autorità Procedente (AP) alla data del 22 Febbraio 2016
- al Presidente del NUPAV sono pervenuti note documentali/osservazioni/contributi, così come di seguito elencate:
 - Acquedotto del Fiora s.p.a. Nota prot. provinciale n. 207733 del 29/12/2015;
 - Regione Toscana Direzione Ambiente energia Prot. Regionale 1639 del 22/02/2016;
 - Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile, Area Vasta Grosseto-Siena e opere marittime. Nota protocollo provinciale 18094 del 23/02/2016;
 - Azienda Regionale Protezione Ambientale per la Toscana, Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto. Nota prot. 90492 del 24/12/2015, pervenuto tramite il Comune di Scansano
 - Comune di Grosseto Nota protocollo provinciale 17137 del 16/02/2016;
 - Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie Territoriali della Provincia. Nota protocollo provinciale 17748 del 19/02/2016
- il Presidente del NUPAV ha convocato la seduta del NUPAV per il giorno 17/03/2016 per le determinazioni in merito al procedimento di VAS in argomento;

Esaminati:

- I documenti prodotti ed inoltrati dall'Autorità Procedente, Comune di Scansano di cui alla nota prot. provinciale 198512 del 14/12/2015 - Le osservazioni, contributi e pareri pervenuti al NUPAV in sede di consultazione pubblica e che sono stati considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione della presente valutazione tecnica.

Considerato:

- i contenuti delle seguenti valutazioni riferite a quanto dall'allegato II alla LRT n.10/2010 e s.m.i.:
- 1) Si tratta di una variante normativa al P. S. vigente che ha come obiettivo:
 - Valorizzare la storica diversità dei territori , sia per il suo assetto policentrico che la valorizzazione del centro di Scansano
 - Consolidare e valorizzare le attività agricole mantenendo l'articolazione e caratterizzazione paesaggistica, anche con l'obiettivo della sostenibilità paesistico-ambientale.
 - Promuovere il turismo con lo sviluppo per poli ricettivi integrati
 - Accrescere la qualità dei servizi locali
- 2) Si tratta della redazione ex novo del P.O. che ha come obiettivi:
 - Favorire il recupero dell'edilizia residenziale anche con il riuso e riorganizzazione delle strutture artigianali e con riuso a fini turistico-ricettivi del patrimonio residenziale sottoutilizzato
 - Ricucitura dei margini urbani e consolidamento delle espansioni urbane recenti.
 - Incentivare il risparmio energetico e l'uso di energie rinnovabili.
 - Tutelare il patrimonio paesaggistico e archeologico e garantire il presidio del territorio agricolo anche con nuove strategie per incentivare la qualità dell'offerta turistica rurale.
 - Riqualificazione gli spazi urbani con il collegamento delle attrezzature esistenti.



Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

- Migliorare e riorganizzare la viabilità di attraversamento e di connessione fra centri urbani anche con percorsi di mobilità lenta alternativa, con la riorganizzazione del sistema della sosta in ambito urbano.
- Applicazione operativa della perequazione negli ambiti di trasformazione urbanistica.

Qui di seguito si esprimo valutazioni tenuto conto di quanto previsto all'allegato VI del Decreto Legislativo 152/06 e dell'allegato II alla LRT n.10/2010 e s.m.i., relativamente ai contenuti previsti dal Rapporto Ambientale ai fini dello svolgimento della valutazione:

A. "Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani e programmi"

Il Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale (da ora in poi denominato Piano Operativo), che rientra nella tipologia di cui alla lettera "g" dell'art.5 bis, c.1 della L.R. 12/02/2010, n. 10 – varianti agli strumenti ed atti di cui alle lettere "c" e "d" dello stesso comma., interessa fisicamente tutta l'estensione del territorio comunale.

Come precedentemente ricordato nel paragrafo dei "contenuti della proposta", al quale si rinvia, la documentazione allegata alla D.C.C. n. 60 del 10/12/2015, illustra i contenuti e gli obbiettivi della variante in esame e del Piano Operativo, evidenziando che trattasi di una delle fasi necessarie per l'attuazione di interventi di riqualificazione urbanistica dell'intero territorio

B. "Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano o Programma" e C. "Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

Il quadro conoscitivo sullo stato attuale dell'ambiente e della probabile evoluzione in mancanza del piano, è contenuto no l'omonimo paragrafo 4-1 del Rapporto Ambientale ed integrato con la documentazione tecnica di supporto alla variante do vengono descritte le varie componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, clima acustico, ecc...) sull'ascorta della conoscenze sino ad oggi acquisite ed integrate laddove necessario.

D. "Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi da aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione di habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare quellità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 228"

Come meglio specificato nei successivi paragrafi della presente istruttoria il P.O. e la variante parziale al P.S. rivolgono particolare attenzione soprattutto agli elementi di maggiore pregio ambientale ed evidenzia come dallo Studio d'incidenza emerga l'assenza di possibili effetti significativi su habitat e specie d'interesse comunitario e regionale.

Il RA non evidenzia altre problematiche da segnalare come specifiche criticità della variante rispetto alle varie componenti ambientali coinvolte dall'attuazione della stessa.

E. "Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano o programma, e il modo in cui durante la sua preparazione si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale"

Nell'ambito della valutazione dei rapporti della variante e del P.O. con gli obiettivi di protezione ambientale, sulla base del quadro conoscitivo sulle risorse ambientali che caratterizzano il territorio comunale, il R.A. ne illustra gli obbiettivi di conservazione, di regolamentazione e valorizzazione confrontandoli con le previsioni di variante al P.S. e al Piano Operativo anche mediante specifico approfondimento effettuato nell'ambito di un apposita relazione di incidenza.

Oltre a quanto sopra indicato si rileva che la Variante al P.S. e il Piano Operativo sono inquadrabili nel più ampio ambito di riferimento previsionale del Piano Strutturale comunale, di cui ne rappresentano specifica attuazione; per cui gli obiettivi di protezione ambientale, presi a riferimento, sono ritenuti direttamente riconducibili ai criteri definiti dalla pianificazione sovra ordinata ed in attuazione delle normative di carattere comunitario, nazionale e regionale sulla tutela, la valorizzazione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

F. "Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interazione tra i suddetti fattori. Devono considerarsi tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi e sinergici, a breve, medio, lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi". Nei vari paragrafi del R.A vi sono riferimenti esclusivi a quella parte del territorio interessato dagli interventi della variante, ed in parte anche ai territori limitrofi o interconnessi (a tal proposito vedi anche contenuti dello studio di incidenza, delle indagini geologiche, ecc...), che sono ritenuti soggetti ad effetti sull'ambiente più significativi.





Nucleo unificato provinciale, di valutazione e verifica (NUPAN)

Un focus sui possibili effetti sull'ambiente è riportato nell'omonimo paragrafo 4 del RA dove l'analisi riferita alle varie componenti o tematiche ambientali è stata così sviluppata:

Componente aria:

Qualità dell'aria: Sul territorio del Comune di Scansano non sono presenti stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, pertanto è stata effettuata una valutazione comparativa con la zona omogenea "collinare e Montana" in cui è ricompreso il territorio comunale da cui emerge una situazione soddisfacente, confermata dall'indagine ARPAT nel 2010 ch3 con il monitoraggio dei licheni epifiti ha evidenziato un'ottima qualità dell'aria.

Inquinamento acustico:Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è stato approvato con Delibera C.C. n°34 del 8/11/2005 ed ha evidenziato che non sono presenti situazioni tali da dover prevedere un Piano di Risanamento acustico, considerato che anche il parco eolico di Poggi Alti è caratterizzato da livelli di rumorosità inferiori ai limiti di legge.

Campi elettromagnetici: non esistono rilievi specifici di Campi elettromagnetici; non sono presenti nel territorio comunale Aziende insalubri o a rischio di Incidente Rilevante.

Componente Acqua: il RA illustra sinteticamente le caratteristiche del reticolo idrografico superficiale locale, costituito dai seguenti corpi idrici: 1- Trasubbie, 2- Fosso Senna, 3- Albegna, 4-Fiume Sanguinaio su cui sono state collocate tre stazioni di monitoraggio (una nei presso del Capoluogo sul Fosso Sanguinaio, una ad ovest di Pomonte sul Fiume Sanguinaio, una sul Trasubbie presso la confluenza con l'Ombrone. Una quarta stazione, posta lungo il confine di Scansano con Manciano è posta sull'Albegna. Dai dati emersi risulta un buono stato chimico per l'assenza di inquinanti specifici ed un elevato stato trofico (buono sull'Albegna) che indica la limpidezza, l'assenza di nutrienti e la buona ossigenazione delle acque.

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee i rilievi del 2014 (Arpat) evidenziano un buono stato delle acque del settore settentrionale, mentre nella falda dell'Albegna lo stato è scarso, soprattutto per la presenza di nitrati. Per quanto attiene la copertura del fabbisogno idrico questa è gestita da sistemi di approvvigionamento interno ed esterno, a cura dell' Acquedotto del Fiora Spa, gestore unico del servizio idrico integrato dell'AATO (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) n06 – Ombrone, le cui principali criticità sono connesse all'obsolescenza delle reti e ad allacciamenti abusivi. Il pozzo del Saragiolo, in prossimità del capoluogo, ha funzione di apporto aggiuntivo di acqua potabile in situazioni di aumento della domanda a causa dell'afflusso turistico.

Le pressioni esercitate sulla componente in argomento dalla possibile attuazione della variante al PS e del nuovo P.O. sono tenute in considerazione dal RA in relazione al fatto che il PS prevede 787 nuovi abitanti insediabili, ma che il P.O. prevede che venga attuato solo il 20% delle trasformazioni e implementazioni di residenti previste dal PS. Inoltre nelle N.T.A. del P.O. (art. 103) è prevista la necessità di richiedere il parere preventivo dell'ente gestore in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento e smaltimento dei reflui nei progetti di trasformazione.

Componente suolo: Il RA ricorda che la variante al PS e il nuovo PO hanno come obbiettivo il prevenire il rischio idrogeologico, ridurre il prelievo di risorse naturali, ridurre il consumo di suolo, con la relativa dispersione di insediamenti urbani, anche al fine d ridurre l'impermeabilizzazione del suolo collegata a nuove urbanizzazioni.

La Variante al PS e il nuovo PO considerano la tutela dell'integrità fisica del territorio una condizione preliminare a qualsivoglia intervento di trasformazione territoriale e definiscono le condizioni cui sono sottoposti gli interventi attraverso la disciplina di difesa del suolo e dai rischi idrogeologici contenuta nel supporto geologico / idraulico allegati.

Componente flora e fauna: la conservazione della biodiversità è perseguita dai piani principalmente attraverso la tutela dei corsi d'acqua, che costituiscono gli elementi di maggiore valore ambientale, con la conservazione della rete degli agroecopaesaggi. Il PO prevede, per la tutela degli ambienti fluviali, nelle fasce di rispetto, delle previsioni normative per conservare le funzioni biologiche e l'efficienza delle sponde, anche con l'incentivazione della delocalizzazione di strutture esistenti su tali fasce, e con interventi di ingegneria naturalistica per garantire la copertura vegetale delle sponde.

Le aree di maggior pregio ambientale, individuate nei SIR, le misure di tutela sono ampliate prevedendo l'obbligo della procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) per ogni progetto o intervento previsto nelle aree contermini.

<u>Rifiuti e</u>: Il RA descrive l'attuale sistema di raccolta e smaltimento rifiuti e, valutando come "contenuto" il carico urbanistico legato alla Variante e al nuovo PO, ipotizzando un incremento della raccolta differenzia e del riciclo, che allo stato attuale si colloca a livello comunale al 40%. Il PS definisce i criteri di valutazione preventiva e rinvia al PO fissare le modalità che garantiscano lo smaltimento differenziato dei rifiuti nei nuovi interventi.

Consumo energetico: Per quanto attiene il fabbisogno energetico le norme della Variante e del nuovo PO forniscono precise indicazioni volte al risparmio energetico anche mediante la produzione di energia da fonte rinnovabile.



Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)



G. "Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del Programma"

In relazione alle misure di attenuazione degli effetti dall'attuazione della variante al P.S. e del nuovo P.O., il RA rivolge particolare attenzione soprattutto agli elementi di maggiore pregio ambientale ed evidenzia come dallo Studio d'incidenza emerga l'assenza di possibili effetti significativi su habitat e specie d'interesse comunitario e regionale e sull'integrità del SIR B22 Torrente Trasubbie, SIR 121 Medio corso del Fiume Albegna. Tuttavia, al fine di evitare anche modesti impatti negativi, il RA formula indicazioni per le successive fasi progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di conservazione degli agroecopaesaggi (artt. 75 -77 del P.O.) al fine di conservare la biodiversità presente sul territorio. Le dinamiche in atto evidenziano l'aumento del bosco e dell'incolto, fenomeno parallelo ai processi di intensificazione colturale e semplificazione della maglia poderale dovuta alla crescita di superfici specializzate per effettuare colture industriali.

Gli obiettivi della sostenibilità relativi al paesaggio e qualità dell'ambiente di vita sono articolati nei macrobiettivi: Paesaggio Rurale, Beni Paesaggistici locali, Accessibilità e fruizione del territorio, Rivitalizzazione dei centri storici, Qualità dell'ambiente di vita.

H. "Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste."

I progetti alternativi sono stati verificati nel tempo durante l'elaborazione del PO, la soluzione finale scelta è il risultato di questo continuo processo di consultazione. La proposta di alternative ex post risulta pertanto superflua e non coerente con la metodologia adottata. In particolare quest'ultima è stata adottata considerando lo stato attuale dei luoghi e la probabile evoluzione in riferimento alla trasformazione ed agli utilizzi, valutando le risorse naturali interessate, gli aspetti sociali e storico architettonici, gli aspetti morfologici ed idrogeologici e più in generale tutti gli indicatori in grado di caratterizzare, tipicizzare, attenuare od esaltare le condizioni di compatibilità ambientale e sostenibilità dell'intervento proposto.

Sempre nel R.A. sono esplicitate le ragioni che hanno determinato la scelta delle previsioni contenute nella variante al PS e al nuovo P.O., che derivano:

- dagli indirizzi di politica territoriale e di governo del territorio esplicitati negli atti di governo e programmazione comunale, come risulta dagli atti di adozione di cui Delibera C.C. n°60 del 10/12/2015;

Per le motivazioni sopra riportate non risultano pertanto considerate altre alternative, fra cui quella zero.

I. "Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare"

Al paragrafo 5.5. della R.A. viene definito l'insieme di indicatori quali/quantitativi da utilizzare per il controllo degli effetti ambientali connessi all'attuazione delle azioni previste dal PO e dalla variante al PS, al fine di individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti e essere quindi in grado di adottare opportune misure correttive. Gli indicatori da utilizzare sono definiti partendo da quelli già indicati per la caratterizzazione dell'ambiente e la valutazione degli effetti realizzata nell'ambito del rapporto ambientale. In particolare tra gli indicatori più significativi da monitorare, in relazione alle previsioni del PO, ai valori e agli elementi di criticità individuati, risultano:

Salute Umana: Aria, Mobilità, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico

- Stato di qualità dell'aria in base al D.L. 155/2010
- $-\ \%$ popolazione esposta a campi elettromagnetici ,
- N. ripetitori

Acque

- Stato ecologico dei corpi idrici
- Funzionalità degli acquedotti
- Copertura del servizio fognario


Suolo

- Ripristino ambientale di aree di cave e miniere
- Numero di interventi di messa in sicurezza attuati
- Variazione delle aree artificiali
- Superficie percorsa da incendi

Energia

- 🗂 Interventi edilizi di riqualificazione energetica degli edifici
- Adozione regolamenti edilizi incentivanti il risparmio energetico
- Mq di pannelli solari termici

Rifiuti





Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

- Presenza di discariche abusive
- % di raccolta differenziata

Biodiversità

- Presenza alberi monumentali ai sensi della LR.30/2015

Paesaggio e ambiente di vita

- Presenza di edifici abbandonati rurali e urbani
- Presenza di attività economiche di integrazione al reddito agricolo
- Azioni di promozione dei beni paesaggistici locali
- Percentuale del territorio servita dal trasporto pubblico
- Presenza di itinerari tematici pedo-ciclabili
- Residenze e servizi per anziani
- Presenza del commercio di vicinato
- Dotazione di servizi

Oltre a quanto sopra indicato il R.A. non vengono definite le modalità di raccolta dei dati, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

L. "Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti"

Il documento è stato redatto, trasmesso agli SCA e reso disponibile al pubblico secondo le procedure previste per legge. I contenuti del documento, completo in ogni suo parte, ripercorre sinteticamente le argomentazioni trattate nel R.A..

Per tutto quanto sopra espresso il **Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione e Verifica** della Provincia di Grosseto (Nupav), tenuto conto degli esiti delle consultazioni della procedura di VAS e le disposizioni di cui all'art.26 della L.r.t n. 10/2010 e s.m.i., **così si esprime**:

1. parere motivato favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale all'adozione di Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale del Comune di Scansano.", ai sensi dell'art. 26 della LR 10/2010 e succ. mod. secondo le condizioni riportate ai punti 2 e 3 di seguito riportati; trasmette il presente atto all'Autorità Procedente, per gli adempimenti di competenza;

2. fa proprie ed assume nei confronti delle osservazioni pervenute al "Rapporto Ambientale" e relativa "Sintesi non Tecnica", ritenute pertinenti ed in parte accolte in quanto migliorative della proposta all'adozione di Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale del Comune di Scansano. le considerazioni e controdeduzioni riportate nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. dispone, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della LR 10/2010 e s.m.i., gli adeguamenti al Rapporto Ambientale", alla "Sintesi non tecnica" ed agli elaborati della variante in argomento, risultanti dalle considerazioni e controdeduzioni di cui all'allegato "A", dandone conto nella "Dichiarazione di sintesi";

4. si rende disponibile, in forma collaborativa e per le finalità dell'art. 26, c.3 della LR 10/2010 e s.m.i., a partecipare alla revisione del piano e raccomanda alla Autorità Procedente di far pervenire trasmettere la dichiarazione di sintesi sopra richiamata, prima che la documentazione di Piano venga trasmessa agli organi competenti per l'approvazione,

Il Presidente

Dott. Gjampiero Sammuri

Il Componente Tecnico Esperto

Arch. Mauro Pasquali

Il segretario verbalizzante

Silvia Piccini

Silvic Preen



PABELLA "A" Sintesi delle consultazioni e relative valutazioni"

Sintesi contenuto dei contributi-osservazioni

Valutazione sull'esito delle consultazioni

Documento n°1 Acquedotto del Fiora : nota Prot. provinciale 207733 del 29.12.2015 PARERE RIFERITO AL REPARTO ACQUEDOTTO

Con riferimento al Piano Operativo siamo ad evidenziare co

Con riferimento al Piano Operativo siamo ad evidenziare come dalle volumetrie riportate nella relazione inviataci sia stato possibile quantificare un fabbisogno idrico per far fronte alle future richieste pari a circa 3.5 l/s come portata media nell'anno con punte stimabili in circa 4.5 l/s nei periodi di massimi consumi. Ci preme quindi sottolineare che il territorio comunale risulta servito da prese sulla condotta adduttrice denominata Dorsale Fiora e da un unico pozzo denominato Saragiolo che risulta utilizzato solamente nei mesi di massimo consumo. Su tale scenario va quindi a riferirsi il Piano Operativo presentato. Sarà quindi necessario verificare se le portate sopra riportate possano andare a modificare in modo sostanziale il funzionamento della condotta adduttrice e se possano recare problematiche all'approvvigionamento del comune stesso e dei territori comunali presenti a valle dello stesso. Inoltre viste le reti già presenti e le posizioni degli interventi riportati sarà necessario da parte dei progettisti la richiesta di parere di accesso al SII preventivo all'effettuazione dei lavori per la verifica della disponibilità idrica e delle potenzialità delle tubazioni presenti.

PARERE RIFERITO AL REPARTO FOGNATURA/DEPURAZIONE

Nella relazione di PO il territorio viene, come di consueto, suddiviso in zone, per ciascuna delle quali si prevede una certa capacità di espansione indicata in mq di SUL con relativa destinazione d'uso. Per ciascuna di queste zone si riporta quanto segue:

INS1 - Scansano capoluogo

L'agglomerato di <u>Scansano Capoluogo</u> è completamente fognato ed è servito dal depuratore sito in loc. Fosso dei Molini, autorizzato allo scarico con AUA rilasciata con Determinazione dell'Unione dei Comuni Montani delle Colline del Fiora n°52 del 19.05.2015. La potenzialità massima autorizzata per tale depuratore è 3.000 ab. eq.; eventuali nuovi allacci alla rete fognaria ad esso recapitante dovranno essere oggetto di valutazione da parte della scrivente Azienda e potranno essere concessi nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto. Una minima parte del capoluogo afferisce invece ad uno scarico (SCNSN07) di potenzialità stimata pari a circa 15 ab. eq.; questo ricade pertanto nella disciplina di cui all'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. ed è stato quindi inserito nell'all. 3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere l'AUA anche per tale scarico: fino a che non verrà rilasciata non potranno essere concessi nuovi allacci sulla rete fognaria ad esso afferente. Una volta autorizzato, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art. 19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.


INS 2 - Collas chie nord (Bivio di Montorgiali, Montorgiali, Pancole, Preselle)

L'agglomerato di <u>Bivio di Montorgiali</u> è completamente fognato e la rete recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 1 scarico libero (censito dalla scrivente Azienda con il codice SCNSN09). Sia la fossa Imhoff che lo scarico libero sono stati inseriti nell'all.6 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni provvisorie:

Per il reparto acquedotto si fa presente la necessità, per i singoli interventi posizionati nelle varie localizzazioni del territorio, venga inoltrata la richiesta di parere di accesso al SII, e che questa sia preventiva all'effettuazione dei lavori per la verifica della disponibilità idrica e delle potenzialità delle tubazioni presenti.



Si evidenzia che per Scansano capoluogo eventuali nuovi allacci alla rete fognaria dovranno essere oggetto di valutazione da parte della scrivente Azienda e potranno essere concessi nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto



Si evidenzia che l'agglomerato di Bivio di Montorgiali è completamente fognato e la race recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 1 scarico libero. Pertanto fino a che non saranno date le autorizzazioni





Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

fino a che non verranno rilasciate, non potranno essere concessi nuovi allacci sulle reti fognarie ad essi afferenti. Una volta autorizzati, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 5 dell'art.19 ter ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

L'agglomerato di Montorgiali è completamente fognato e la rete recapita in 3 scarichi liberi (censiti dalla scrivente Azienda con i codici SCNSN01, SCNSN10 e SCNSN17). Date le relative potenzialità, gli scarichi liberi ricadono nella disciplina di cui all'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. e sono pertanto stati inseriti nell'all. 3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere le necessarie AUA: fino a che non verranno rilasciate, non potranno essere concessi nuovi allacci sulle reti fognarie ad essi afferenti. Una volta autorizzati, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art. 19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

L'agglomerato di Pancole è completamente fognato e la rete recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 2 scarichi liberi (censiti dalla scrivente Azienda con i codici SCNSN18 e SCNSN19). Date le relative potenzialità, la fossa Imhoff ricade nella disciplina di cui all'art. 19 ter del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. ed è pertanto stata inserita nell'all.6 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiederne l'autorizzazione provvisoria: fino a che non verrà rilasciata, non potranno essere concessi nuovi allacci sulla rete fognaria ad essa afferente. Una volta autorizzata, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 5 del medesimo art. 19 ter ovvero secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Gli scarichi liberi ricadono invece nella disciplina di cui all'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. e sono pertanto stati inseriti nell'all. 3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere le necessarie AUA: fino a che non verranno rilasciate, non potranno essere concessi nuovi allacci sulle reti fognarie ad essi afferenti. Una volta autorizzati, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art. 19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

L'agglomerato di <u>Preselle</u> risulta ad oggi servito da un trattamento non di competenza della scrivente Azienda.

INS 3 - Trasubbie (Polveraia, Baccinello)

L'agglomerato di <u>Baccinello</u> è completamente fognato ed è servito dal depuratore, autorizzato allo scarico con AUA rilasciata con Determinazione dell'Unione dei Comuni Montani delle Colline del Fiora n°49 del 14.05.2015. La potenzialità massima di progetto di tale depuratore è 500 ab. eq.; eventuali nuovi allacci alla rete fognaria ad esso recapitante dovranno essere oggetto di valutazione da parte della scrivente Azienda e potranno essere concessi nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto.

La località <u>Polveraia</u> è anch'essa fognata e la rete recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 3 scarichi liberi (censiti dalla scrivente Azienda con i codici SCNSN11, SCNSN12 e SCNSN13). Date le relative potenzialità, sia la fossa Imhoff che gli scarichi liberi ricadono nella disciplina di cui all'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. e sono pertanto stati inseriti nell'all, 3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere le necessarie AUA: fino a che non verranno rilasciate, non potranno essere concessi nuovi allacci sulle reti fognarie ad essi afferenti. Una volta autorizzati, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art. 19 bis ovvero secondo le

provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Si evidenzia che l' agglomerato di Montorgiali è completamente fognato e la rete recapita in 3 scarichi liberi. Pertanto fino a che non saranno date le autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Si evidenzia che l' agglomerato di Pancole è completamente fognato e la rete recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 2 scarichi liberi. Pertanto fino a che non saranno date le autorizzazioni provvisorir non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Si evidenzia che l'agglomerato di Baccinello è completamente fognato ed è servito Eventuali depuratore. nuovi rete allacci alla fognaria dovranno essere oggetto valutazione da parte scrivente Azienda e potranno essere concessi nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto

Si evidenzia che l'agglomerato di Polveraia è completamente fognato e recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 3 scarichi liberi. Pertanto fino a che non saranno date le autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi miovi allacci alla rete fognaria e una volta ottenute le autorizzazioni,





prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

INS 4 – Amiatese (Poggioferro, Murci)

L'agglomerato di <u>Poggioferro</u> è completamente fognato e la rete recapita in una fossa Imhoff di potenzialità tale da ricadere nella disciplina di cui all'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i.; pertanto, è stata inserita nell'all.3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere l'AUA: fino a che non verrà rilasciata, non potranno essere concessi nuovi allacci sulla rete fognaria ad essa afferente. Una volta autorizzata, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art. 19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

L'agglomerato di <u>Murci</u> è completamente fognato e la rete recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 1 scarico libero (censito dalla scrivente Azienda con il codice SCNSN14). Date le relative potenzialità, sia la fossa Imhoff che lo scarico libero ricadono nella disciplina di cui all'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. e sono pertanto stati inseriti nell'all. 3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere le necessarie AUA: fino a che non verranno rilasciate, non potranno essere concessi nuovi allacci sulle reti fognarie ad essi afferenti. Una volta autorizzati, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art. 19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

INS 5 – Albegnese (Pomonte)

L'agglomerato di <u>Pomonte</u> è completamente servito da rete fognaria pubblica che, ad oggi, viene conferita ad un impianto non in funzione e comunque mai preso in gestione da Acquedotto del Fiora. Pertanto, tale scarico, nel quadro della ricognizione e pianificazione è stato censito come scarico libero; essendo tuttavia in corso le attività previste di concerto tra la scrivente Azienda e l'Amministrazione Comunale, riportate in uno specifico Accordo di programma e finalizzate alla realizzazione di un nuovo trattamento appropriato, lo scarico, sebbene ricadente, data la potenzialità, nella disciplina di cui all'art.19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i., è stato inserito nell'all.6 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati).

Per tale scarico è già stata richiesta autorizzazione provvisoria nelle more della realizzazione degli interventi: l'atto non è ancora stato rilasciato. Fino all'emanazione dello stesso, non sarà possibile concedere nuovi allacci alla rete fognaria afferente a tale scarico; quando sarà rilasciato, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni previste nel comma 5 dell'art. 19 ter ovvero secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Al termine della realizzazione del nuovo trattamento appropriato, verranno invece richieste le necessarie autorizzazioni (una prima provvisoria finalizzata all'avviamento dell'impianto e, successivamente, un'AUA) e nuovi allacci potranno essere concessi nei limiti della capacità di trattamento residua.

INS 6 - Cerreto Piano

Tale località non risulta servita da pubblica fognatura

Territorio rurale

Nel territorio rurale le abitazioni sono generalmente dotate di sistemi di raccolta e

questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Si evidenzia che l'agglomerato di Poggioferro è completamente fognato e recapita in parte in una fossa Imhoff . Pertanto fino a che non saranno date autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni Si evidenzia che l'agglomerato Murci è completamente fognato e recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 1 scarico libero. Pertanto fino a che date non saranno le autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Si evidenzia che l'agglomerato di Pomonte è completamente fognato e recapita ad un impianto mai preso in gestione da Acquedotto del Fiora. Pertanto, tale scarico è stato censito come scarico libero. Pertanto fino a che non saranno date autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, nuovi allacci potranno essere concessi nei limiti della capacità di trattamento residua.





Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

smaltimento dei reflui di natura privata: tali zone non ricadono pertanto nella competenza della scrivente Azienda. Tuttavia, oltre a quelli prodotti dagli agglomerati sopra riportati, risultano presenti sul territorio di Scansano ulteriori scarichi censiti da Acquedotto del Fiora e relativi alle seguenti località:

Chiesa in giù

La località <u>Chiesa in giù</u> è completamente fognata e la rete recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 1 scarico libero (censito dalla scrivente Azienda con il codice SCNSN15). Date le relative potenzialità, sia la fossa Imhoff che lo scarico libero ricadono nella disciplina di cui all'art.19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. e sono pertanto stati inseriti nell'all.3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere le necessarie AUA: fino a che non verranno rilasciate, non potranno essere concessi nuovi allacci sulle reti fognarie ad essi afferenti. Una volta autorizzati, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art.19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Fonte al Carpine

La località <u>Fonte al Carpine</u> è completamente fognata e la rete recapita in 2 scarichi liberi (censiti dalla scrivente Azienda con i codici SCNSN03 e SCNSN04). Date le relative potenzialità, gli scarichi liberi ricadono nella disciplina di cui all'art.19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. e sono pertanto stati inseriti nell'all.3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere le necessarie AUA: fino a che non verranno rilasciate, non potranno essere concessi nuovi allacci sulle reti fognarie ad essi afferenti. Una volta autorizzati, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art.19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Madre Chiesa

La località Madre Chiesa è completamente fognata e la rete recapita in 1 scarico libero (censito dalla scrivente Azienda con il codice SCNSN05). Data la relativa potenzialità, lo scarico libero ricade nella disciplina di cui all'art.19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. ed è pertanto stato inserito nell'all.3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere la necessaria AUA: fino a che non verrà rilasciata, non potranno essere concessi nuovi allacci sulla rete fognaria ad esso afferente. Una volta autorizzato, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art.19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Case Belardi

La località <u>Case Belardi</u> è completamente fognata e la rete recapita in 1 scarico libero (censito dalla scrivente Azienda con il codice SCNSN16). Data la relativa potenzialità, lo scarico libero ricade nella disciplina di cui all'art.19 bis del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. ed è pertanto stato inserito nell'all.3 del DPGR 143/2015 (Accordo di programma per piccoli agglomerati). La scrivente Azienda ha già provveduto a richiedere la necessaria AUA: fino a che non verrà rilasciata, non potranno essere concessi nuovi allacci sulla rete fognaria ad esso afferente. Una volta autorizzato, sarà possibile concedere nuovi allacci alle condizioni previste nel comma 3 del medesimo art.19 bis ovvero secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Azienda

Si evidenzia che la località Chiesa in giù è completamente fognata e recapita in parte in una fossa Imhoff ed in parte in 1 scarico libero. Pertanto fino a che non saranno date le autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Si evidenzia che la località Fonte al Carpine è completamente fognata e recapita in 2 scarichi liberi. Pertanto fino a che non saranno date le autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Si evidenzia che la località Madre Chiesa è completamente fognata e recapita in 1 scarico libero. Pertanto fino a che non saranno date le autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Si evidenzia che la località Case Belardi è completamente fognata e recapita in 1 scarico libero. Pertanto fino a che non saranno date le autorizzazioni provvisorie non potranno essere concessi nuovi allacci alla rete fognaria e, una volta ottenute le autorizzazioni, questi allacci potranno essere concessi secondo le





Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

Documento n°2 Regione Direzione ambiente energia : nota Prot. Regionale 1639 del 22/02/2016 SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Comune di Scansano (GR) – Adozione del Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale ai

sensi dell'art. 19 della LR 65/2014 e dell'art. 24 della LR 10/2010.

Consultazione del Rapporto Ambientale art. 25 L.R. 10/2010 e smi. Contributo. Premessa

Con DCC n. 60 del 10/12/2015, l'Amministrazione Comunale ha adottato Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014 e il Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 24 della LR 10/2010. Contributo

Dalla presa visione degli elaborati, con particolare riferimento ai contenuti svolti nel Rapporto Ambientale ed agli allegati, si formulano le seguenti osservazioni e le conseguenti richieste di approfondimento e di analisi sul processo di valutazione ambientale.

Strategia del PS

La variante al PS (approvato nel 2008) consiste nell' "adeguamento alle modifiche ed innovazioni introdotte da leggi e regolamenti di pianificazione sovraordinati successivamente all'elaborazione del Piano (innanzitutto dalla LR 65/2014 con la perimetrazione del territorio urbanizzato)" e "la semplificazione delle discipline attraverso la riformulazione delle parti che sono di competenza del Piano Operativo".

Tale Variante poteva rappresentare una occasione per aggiornare la strategia del PS che, alla luce delle componenti paesaggistiche ed architettoniche sviluppate dal quadro conoscitivo, individuasse la qualità ambientale in merito alla sostenibilità nel consumo di risorse e specificasse gli obiettivi/azioni/indirizzi/prescrizioni da perseguire per un congruo utilizzo delle risorse essenziali caratterizzanti il territorio in oggetto (ad esempio: obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana per gli ambiti caratterizzati da condizioni di abbandono e degrado, indirizzi/prescrizioni per la definizione degli assetti territoriali o per la qualità degli insediamenti). Tali valutazioni risultano peraltro propedeutiche all'individuazione delle misure prescrittive di carattere mitigativo e/o compensativo volte a garantire margini adeguati di sostenibilità.

Strategia del Piano Operativo

Il PO è il primo del Comune di Scansano e si propone "il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del PS tramite la definizione di azioni operative e puntuali e disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale".

La strategia del PO non trova piena traduzione nelle NTA, in riferimento ai temi della sostenibilità e della


compatibilità dell'uso delle risorse. Sarebbe opportuno definire gli effetti attesi in relazione al quadro previsionale, in modo tale da poter prevedere già in questa fase le azioni, le regole e le misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, senza rimandare a una successiva fase attuativa della pianificazione.

Quadro Conoscitivo Ambientale

Il quadro conoscitivo ambientale a cui fa riferimento il RA, pur mettendo in evidenza le criticità locali, non

consente di accertare lo stato effettivo delle componenti ambientali in relazione ai fabbisogni idrici, i margini di risorsa idrica, il carico e il deficit depurativo, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'uso del suolo. Si rileva inoltre che il dimensionamento della Variante al PS e, conseguentemente quello del PO, non risulta supportato da valutazioni sulle capacità di carico ambientale delle singole UTOE, mancando quindi una

Il contributo della struttura tecnica regionale, mediante la formulazione di osservazioni e le conseguenti richieste approfondimento, fornisce utili elementi ritenuti necessari ai fini dell'integrazione dell'analisi sul processo di valutazione ambientale. Ai fini dell'approvazione dell'atto di governo in esame viene quindi richiesto al Comune di procedere alle integrazioni richieste dandone poi atto nell'ambito della dichiarazioni di sintesi finale







Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAY)

verifica di fattibilità degli interventi proposti in relazione alla sostenibilità e compatibilità del consumo e uso di risorse. In attuazione di quanto sopra, sarebbe opportuno che le NTA del PS contenessero specifici riferimenti normativi per il PO, a garanzia della valutazione, da parte del PO, dei nuovi fabbisogni connessi ai carichi urbanistici previsti, del consumo di suolo e delle superfici impermeabilizzate.

In relazione alla risorsa idrica, il PO dovrebbe prevedere:

• la stima dei fabbisogni idrici incrementali dovuti all'attuazione delle previsioni di piano e alle nuove

potenzialità insediative;

- l'indicazione delle fonti di approvvigionamento e gli eventuali sistemi di distribuzione da realizzare;
- la stima dei nuovi carichi depurativi e l'efficienza delle reti fognarie compreso l'efficienza del reticolo

idraulico per l'allontanamento delle acque piovane:

• la stima dei nuovi fabbisogni energetici.

Valutazione degli effetti attesi

In generale si rileva che la valutazione degli effetti attesi sulle risorse e componenti ambientali svolta nel RA viene condotta quasi esclusivamente da un punto di vista qualitativo; in relazione al nuovo carico urbanistico indotto dagli interventi previsti, sarebbe stato opportuno verificarne la sostenibilità e fattibilità attraverso stime quantitative in relazione agli incrementi dei fabbisogni sulla risorsa idrica ed impianti di depurazione, sul comparto energetico, sulla produzione dei rifiuti.

Sostenibilità ambientale degli interventi

Sarebbe opportuno integrate le NTA del PO con indicazioni sulle performance ambientali sia per gli interventi di nuove edificazioni che per quelli riguardanti il recupero e/o il cambio di destinazione d'uso di determinate aree/immobili, specificando in particolare "targets" e modalità per l'accumulo, il recupero e riutilizzo della risorsa idrica, per il risparmio idrico, per l'efficienza energetica dell'edificato, per l'introduzione di eventuali fonti rinnovabili nella produzione per autoconsumo (con tipologie impiantistiche ammesse nelle varie aree).


Per quanto riguarda la gestione sostenibile della risorsa idrica, avrebbero dovuto essere preventivamente valutate le modalità di approvvigionamento e la copertura dei nuovi fabbisogni idrici sia per gli interventi riconfermati che per le nuove previsioni, nell'ottica della razionalizzazione delle reti di distribuzione e degli obiettivi generali di risparmio idrico. A tal proposito, si ritiene opportuno condurre, prima dell'approvazione del procedimento in oggetto piuttosto che rimandare alle fasi attuative, ulteriori e specifiche stime e indagini che documentino la sostenibilità degli interventi sia dal punto di vista ambientale che da un punto di vista tecnico-economico in accordo con l'Ente Gestore. Tali informazioni risultano infatti propedeutiche alla definizione dei necessari interventi per il completamento e l'adeguamento della rete acquedottistica, per il completamento della rete fognaria e per il potenziamento degli impianti di depurazione presenti sul territorio comunale. Allo stesso modo dovrebbe essere verificato preventivamente il maggior carico depurativo indotto dai nuovi insediamenti, condizionando l'eventuale adeguamento tecnico-dimensionale del sistema depurativo in caso di carichi eccedenti.

Componente suolo e paesaggio

Si consiglia, in fase attuativa, di valutare eventuali alternative alle proposte individuate, comprese le aree destinate al rispetto degli standards, che consentano il risparmio di suolo inedificato e la migliore integrazione nel contesto, limitando al massimo gli impatti sulle componenti paesaggistiche presenti da preservare. In linea generale, ai fini della salvaguardia e tutela delle risorse naturali, agro-ambientali e paesaggistiche presenti e maggiormente sollecitate si ritiene utile svolgere, per ciascuna componente ed elemento da tutelare e preservare (assetto del suolo, risorsa paesaggistica ecc.), una valutazione dell'efficacia del quadro prescrittivo di misure/interventi di mitigazione e compensazione, implementato a seguito dell'esito dell'attuale fase di consultazione con gli SCA, in modo da fornire maggiori tutele a garanzia della sostenibilità ambientale futura dell'intervento proposto

Piani Attuativi








ILPO prevede l'attuazione di molti degli interventi attraverso il ricorso alla pianificazione attuativa. Viste le carenze in relazione alle analisi di sostenibilità ambientale del RA e anche in relazione ai contenuti prescritti per i piani attuativi dal D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n.106, si ritiene necessario integrare tali informazioni per ciascun intervento nelle NTA o, in alternativa, sottoporre alle procedure di cui alla LR 10/10 la futura pianificazione attuativa.

Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio VAS individua un set di indicatori ambientali in grado di misurare, ad intervalli stabiliti, gli impatti, le variazioni ed i cambiamenti su quelle componenti ambientali sulle quali il PO andrà ad incidere ed ad interferire sia in maniera positiva che in maniera negativa.

Si evidenzia peraltro che l'art. 29 della LR 10/2010 smi specifica che devono essere individuati anche la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità di produzione di rapporti illustranti i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare, i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziare messe a disposizione a garanzia della sua attuazione. Si richiede l'implementazione del sistema di monitoraggio secondo quanto richiesto dalla LR 10/10.

Degli approfondimenti richiesti se ne potrà dar conto nella Dichiarazione di Sintesi con opportune indicazioni in merito, ai sensi di quanto previsto all'art. 27 della LR 10/10.



A seguito del controllo effettuato sulle indagini geologiche redatte a supporto dello S.U. di cui

all'oggetto, si ritiene necessario che le indagini vengano integrate con quanto di seguito e splicitato:

Pericolosità geologica

Le aree a pericolosità geologica elevata (G.3) dovranno essere classificate anche come ar ee a pericolosità

geomorfologica elevata (P.F.E) del PAI, ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Piano del PAI del Bacino

Regionale Ombrone, ad esclusione delle aree caratterizzate da scadenti caratteristiche geo tecniche. Si fa

presente, inoltre, che dovranno essere recepite le aree a pericolosità individuate dallo stud io di supporto alla

Variante al PRG per la realizzazione del Polo denominato PITR in loc. Cerreto Piano.

Pericolosità idraulica

La modellazione idraulica dovrà essere rivista ed approfondita tenendo di conto dei punti critici

attraversamenti, tombamenti, etc) presenti in corrispondenza delle aste fluviali analizzate, con particolare

riferimento al Fosso di Val di Nebbiaia, dove gli ambiti di esondazione dovranno essere i ndividuati

considerando le modifiche intervenute sul Fosso stesso, a seguito della realizzazione degl i interventi di

messa in sicurezza, di cui al progetto "Messa in sicurezza del Fosso Val di Nebbiaia a seg uito dell'evento

alluvionale del 11-12 novembre 2012 (Codice intervento 2012EGR0071)".

Le eventuali modifiche a seguito dell'approfondimento dovranno essere recepite nella cart a della


pericolosità idraulica, che dovrà essere corretta inserendo le aree a pericolosità molto elev ata ed elevata

rindividuate dallo studio idrologico idraulico e quelle individuate dallo studio di supporto da alla Variante al

PRG per la realizzazione del Polo denominato PITR in loc. Cerreto Piano.

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)

Nella carta dovranno essere rappresentate le zone di contatto fra litotipi con caratteristich



Il contributo fornito dalla struttura tecnica regionale contiene elementi utili sotto il profilo della difesa del suolo e della prevenzione dai rischi ambientali

Per i profili sopra ricordati, per minimizzare eventuali effetti negativi sullo stato dell'ambiente e quindi per il miglioramento della sostenibilità generale degli interventi di previsione, si dovranno osservare le indicazioni del Genio Civile prestando particolare attenzione a quanto definito in relazione alla fattibilità



- 10 THE



Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAN)

e fisico

meccaniche diverse.

Dovranno essere prodotti i file di acquisizione delle misure di rumore al fine di procedere alla loro

verifica; in ogni modo, si anticipa che gran parte delle medesime non rispettano completa mente ai Criteri

SESAME per un picco H/V chiaro e alcune presentano disturbi elettromagnetici di natura antropica sulle alte

frequenze; si ricorda, inoltre, che i report di tutte le misure dovranno contenere il diagram ma serie temporale

H/V.

Infine, dovrà essere effettuata la valutazione della qualità delle carte di microzonazione, s econdo quanto

specificato nella D.G.R. del 25/11/2013 nº 971.

Carta della pericolosità sismica

Ad ogni zona individuata nella MOPS dovrà essere associata la classe di pericolosità sismica

corrispondente, inoltre, le zone di contatto fra litotipi con caratteristiche fisico meccanich e diverse, dovranno

essere classificate a pericolosità sismica elevata (S.3).

Fattibilità degli interventi

Visto che lo studio geologico tecnico ed idrologico idraulico non individuano, per le prev isioni ricadenti

in pericolosità idraulica molto elevata ed elevata e geologica molto elevata, i relativi inter venti di messa in

sicurezza, le previsioni stesse dovranno essere considerate non fattibili, comprese le infra strutture a rete se

previste.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ricadente in pericolosità idraulica molt

elevata, dovrà essere indicato che risultano consentiti, rispettivamente, gli interventi di cu i all'art. 5 comma

10 e art. 6 comma 10 delle Norme di Piano del PAI; per quelli ricadenti in pericolosità ge ologica molto

elevata, risultano consentiti gli interventi di cui all'art. 13 comma 7 lett. a,b,c,d. delle sudd ette norme.

UTOE Baccinello

PA3B.1 -

la previsione ricade in parte in pericolosità geologica elevata, pertanto, la sua attuazione

essere subordinata a quanto indicato nell'art 14 comma 2 delle Norme di Piano del PAI e nel punto 3.2.1

delle Direttive.

U3_D_ri-c -

ring and a dep

per questa previsione dovranno essere individuate le condizioni di fattibilità sismica. Territorio rurale

Dovranno essere individuate le condizioni di fattibilità degli interventi di cui al capo IV a rt. 101 delle

Norme Tecniche di Attuazione, relativo agli "Interventi con discipline specifiche nel terri torio rurale".


PA6.1 Struttura ricettiva a Cerreto Piano: dovranno essere individuate le condizioni di fa ttibilità della


previsione a seguito del recepimento degli studi effettuati a supporto della suddetta Varia nte, facendo

riferimento alla Tav. PO.11 ed alle Norme Tecniche di Attuazione t deleteration to the co.

Infrastrutture e beni soggetti ad esproprio

Dovranno essere individuate le condizioni di fattibilità della previsione denominata. AE3







B.1 nell'area

urbana di Baccinello, che prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura.

Documento n. 04 dell'ARPAT di Grosseto. Nota protocollo n. 90492 del 24/12/2015

Contributo istruttorio emesso ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 10/2010 (per le procedure di consultazione del Rapporto Ambientale) per "Piano Operativo con parziale variante al PS" del Comune di Scansano.

Riferimento: risposta alla richiesta di contributo proveniente dal Comune di Scansano, prot. n.

12392 del 15/12/2015, prot. ARPAT n. 87630 stessa data, e n. 12796 del 23/12/2015, prot.

ARPAT n. 90492 del 24/12/2015.

Autorità Procedente/Proponente: Giunta Comunale;

Autorità Competente: NUPAV.

- 1. INDICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA PER L'ISTRUTTORIA:
- Rapporto Ambientale
- · Sintesi non tecnica
- · Valutazione d'incidenza
- DCC nº 30/2015

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla LR30/2009.

2. ESAME DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE

Secondo la LR 65/2014, il Piano Operativo (PO) è diviso in due parti, la prima riguarda la gestione degli insediamenti esistenti e mantiene valore per un tempo indeterminato, la seconda ha invece una valenza quinquennale ed è relativa alla trasformazione degli asseti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

La Variante al Piano Strutturale (PS) è legata a due azioni:

- adeguamento del PS alle modifiche ed alle innovazioni introdotte da leggi, regolamenti e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, successivi all'elaborazione del PS;
- riformulazione delle parti dettagliate del PS, che erano di competenza del RU, ed ora del PO.

Rapporto Ambientale (RA)

Gli obiettivi generali del PO sono i seguenti:

- Limitare al 20 % le attuazioni delle previsioni del PS
- Aumentare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio
- Garantire il presidio del territorio agricolo
- Ripensare le strategie per incentivare il turismo rurale
- Tutelare il patrimonio paesaggistico e archeologico
- Riqualificare e rendere fruibili gli spazi e gli edifici pubblici
- Migliorare le condizioni complessive di accessibilità
- Favorire l'equità nel trattamento dei privati nelle aree di trasformazione.

Il PO si articola in una parte di discipline generali, una seconda di gestione degli insediamenti esistenti ed una terza parte dove si affronta la trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.


Alle pagg. 24, 25 e 26 è riportata una tabella dove sono indicati gli obietti generali elencati sopra, e quelli specifici, insieme alle azioni riferite ad ogni obiettivo.

Il dimensionamento del PO, stabilito sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale, è articolato con riferimento ai sottosistemi insediativi integrati del PS (tale dimensionamento corrisponde al 19% delle previsione del PS). Dalla pag. 18 alla pag. 24 del documento in esame, sono descritte le previsioni del PO e le loro localizzazioni. Il dimensionamento del PO si può riassumere in: 12.600 mq di SUL residenziale, 10.250 mq di SUL artigianale ed industriale, 1.000 mq di SUL direzionale e servizi, 17.170 mq di SUL per attività recettive (di cui 9340 mq in territorio turale).

Inoltre si specifica che sono confermate le previsioni dei Piani attuativi già approvati:

- Piano Attuativo in località Il Poderino a Montorgiali (PA2B:1), Piano di Lottizzazione con destinazione residenziale,
- Piano Attuativo Strada delle Miniere a Baccinello (PA3B.1), Piano per l'Edilizia

Per minimizzare eventuali effetti negativi sullo stato dell'ambiente e quindi per il miglioramento della sostenibilità generale degli interventi di previsione, si ritiene utile accogliere le osservazioni dell'ARPAT (sulle verifiche degli effetti e sul monitoraggio) e si richiede al Comune di tenerne in debita considerazione ai fini dell'approvazione dell'atto di governo in esame dandone poi atto nell'ambito della dichiarazioni di sintesi finale.







Nucleo unificato provincial® di valutazione e verifica (NUPAV)

Economico Popolare,

• Piano Attuativo Pomonte Mondonuovo zona T3 (PA.1).

E' stata analizzata la coerenza esterna ed interna del PO e della Variante al PS, con altri Piani o Programmi sovraordinati.

Al paragrafo. 3 Individuazione degli obiettivi e degli indicatori di sostenibilità, gli obiettivi sono stati raggruppati principalmente secondo le risorse ambientali più direttamente investite (suolo, energia,

acqua, biodiversità), oltre alla tematica dei rifiuti alla quale è dedicato un capitolo specifico, ed il tema della salute umana al quale sono riferiti gli indicatori di qualità dell'aria, dell'inquinamento elettromagnetico ed acustico.

Visto il contesto territoriale diffuso e la ridotta pressione abitativa, la mobilità e i trasporti sono stati considerati una componente più afferente al paesaggio e alla qualità della vita, piuttosto che al loro impatto sulla qualità dell'aria e quindi della salute umana.

Dalla pag. 51 alla pag. 53, sono presenti tutti gli indicatori individuati in relazione alle varie componenti ambientali e non, utilizzando il metodo DPSIR, sono presenti indicatori determinanti, di stato, di pressione, di impatto e di risposta. L'individuazione di tali indicatori è generale, non riferita direttamente al territorio di Scansano.

Al paragrafo 4. Stato dell'ambiente, viene descritto lo stato delle varie componenti ambientali, riferite al territorio di competenza del Comune di Scansano. La caratterizzazione dello stato ambientale è stata condotta con il metodo DPSIR.

Al paragrafo. 5 Possibili effetti significativi sull'ambiente, sono riportate delle tabelle riassuntive dove, per ogni componente ambientale, sono presenti i macrobiettivi, gli obiettivi specifici, gli indicatori, lo stato attuale, il trend e l'effetto del PO.

Ad esempio, per la componente acqua, non sono stati evidenziati miglioramenti o peggioramenti degli indicatori individuati.

Anche relativamente al suolo, non sono stati evidenziati miglioramenti o peggioramenti degli indicatori individuati. L'attuazione del PO, visto il suo dimensionamento, ha comunque un effetto sul consumo di suolo, pertanto questo indicatore potrebbe essere considerato negativo.

Al paragrafo 5.4 Scelta delle alternative e delle mitigazioni, è stato evidenziato che i progetti alternativi sono stati verificati nel tempo durante l'elaborazione del PO, e che la soluzione finale scelta è il risultato di questo continuo processo di consultazione. Pertanto, la proposta di alternative ex post risulta superflua e non coerente con la metodologia adottata. Le azioni di mitigazione sono state descritte nello stesso paragrafo, raggruppate in base alle diverse componenti ambientali.

Al paragrafo 5. Misure di monitoraggio, è presente un set di indicatori da monitorare per il controllo degli effetti ambientali connessi all'attuazione delle azioni previste dal PO e dalla variante al PS, al fine di individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti ed essere quindi in grado di adottare opportune misure correttive.

Valutazione d'incidenza

Viene precisato che gli interventi nelle aree di trasformazione, privati o pubblici sono subordinati alla redazione di Piano Attuativo (PA) oppure a Progetto Unitario Convenzionato (IC). Il PO, all'art. 33/3, prevede che "qualsiasi piano, progetto o intervento, quando non escluso dal piano di gestione, ricadente in area SIR, deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza". Inoltre il PO, all'art. 82, non consente, nei Siti di Importanza Comunitaria, interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali, di annessi agricoli di qualsivoglia tipologia, di manufatti aziendali ad uso agricolo, nonché di strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie.

Al paragrafo 2.2.1, i SIR interessati dalle previsioni del PO sono indicati nel SIR B22 Torrente Trasubbie ed nel SIR 121 Medio corso del Fiume Albegna. Le indicazioni del PO che hanno rilevanza interessano solo la località di Baccinello in quanto insediamento posto lungo il torrente Trasubbie. In particolare si valutano i seguenti Progetti Unitari Convenzionati (IC), che interessano il SIR B22: ampliamenti e nuove previsioni di aree artigianafi e industriali

SUL massima di 240 mq. Le opere pubbliche previste consistono nell'adeguamento e completamento della viabilità pubblica e realizzazione di parcheggio pubblico non





inferiore a 165 mq.

- IC3B.2 Strada della Miniera di Baccinello, riqualificazione, riassetto della viabilità e realizzazione di spazi accessori, con destinazione residenza, area d'intervento 8.889 mq. riqualificazione dell'insediamento minerario di Baccinello
- IC3B.3 Strada della Miniera di Baccinello, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'insediamento esistente, con recupero degli edifici produttivi d'interesse architettonico e di valore storico documentale, con destinazione d'uso Attività industriali e artigianali con spazi per esposizione e mostra dei prodotti. E' consentita la residenza dove già presente all'adozione del PO, area di intervento: 6.360 mq. costruzione orti urbani a Baccinello
- IC3B.4 Strada delle Miniere SP 24 Fronzina e Via Scuderie a Baccinello, riorganizzazione degli spazi aperti a margine dell'abitato nella fascia prospettante il torrente Trasubbie ed a cavallo del fosso di Nebbiana, con individuazione di aree specificamente dedicate agli orti urbani con destinazione d'uso attrezzature di servizio pubbliche, area di intervento: 11.566 mq.

Le previsioni dei Piani attuativi relativi alle due aree produttive IC5A.1 e IC5A.2 in via della Fattoria a Pomonte sono da riferirsi ad ambiti territoriali piuttosto distanti dal SIR "Media Valle del Fiume Albegna".

Al Paragrafo 2.2.4 Progetto Complessi: i progetti paesaggistico territoriali (PPT), viene evidenziato che:

- il PPT1 "Albegna" presenta le maggiori connessioni con il SIR 121. In sostanza esso riguarda "l'organizzazione di un nuovo itinerario paesistico ambientale lungo il corso del fiume Albegna, qualificando anche le percorrenze di risalita verso le mete turistiche distribuite lungo i poggi collinari". E' auspicato anche un rinvio ad un quadro più ampio di livello intercomunale, con esplicito riferimento al suo sviluppo nel territorio di Manciano.
- Il PPT2 "Clodia" presenta limitate relazioni territoriali con il SIR "Torrente Trasubbie", ed in particolare con la sua porzione meridionale (area del Cotone e del Torrente Senna), infatti pone al centro dei propri obiettivi la tutela, valorizzazione e riqualificazione dell'antico tracciato storico della via Clodia e delle sue pertinenze, reinterpretandolo come itinerario turistico- culturale. Secondo le indicazioni di Piano, questo tracciato non interessa il SIR, ma vi si collega per raggiungere i resti del Cotone. Al paragrafo 3 del documento sono presenti le schede relative agli interventi sopra descritti, nelle quali sono indicati i criteri di valutazione, le misure di mitigazione, etc.

Relativamente ai vari interventi:

- per IC3B.1 e per ICB.2, il proponente conclude che gli interventi indicati dalla pianificazione non hanno significatività accertabile sul SIR B22;
- per IC3B.3, si attesta che alcuni interventi indicati dalla pianificazione (parcheggio), possono avere significatività sul SIR B22, in quanto interessano porzioni di sponda fluviale. Per alcuni interventi non sono prevedibili gli impatti sulla base degli elementi forniti (riuso industriale e artigianale delle strutture esistenti). Adottando il principio di precauzione, si ritiene pertanto necessario che il progetto esecutivo degli interventi venga sottoposto ad ulteriore verifica e valutazione d'incidenza;
- per IC3B.4, si attesta che alcuni interventi indicati dalla pianificazione possono avere significatività sul Sito in quanto interessano porzioni di terrazzi fluviali e aree di pertinenza dei corsi d'acqua. Nella tabella a pag. 44, sono proposte misure di mitigazione sulla base dello screening effettuato. Comunque il progetto esecutivo degli interventi sarà sottoposto ad ulteriore verifica e valutazione d'incidenza;
- per PPT1, gli interventi indicati dalla pianificazione non sono sufficienti per compiere una valutazione appropriata, in quanto mancano i dettagli necessari a definire itinerari e attività connesse. Adottando il principio di precauzione, si ritiene pertanto necessario che il progetto esecutivo degli interventi, comprendente anche eventuali strutture di supporto e informazione, venga sottoposto ad ulteriore verifica e valutazione d'incidenza. Infine è presente una scheda denominata CPL 8 (contesti paesistici locali 1): per questo contesto il PO non he previsto l'entità dell'intervento, pertanto si chiede che il progetto esecutivo venga sottoposto a valutazione d'incidenza.

2



Osservazioni.



Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

Ricordando che nel RA devono essere affrontati tutti gli argomenti di cui all'allegato 2 alla LR 10/10 e smi, si evidenzia che :

- in relazione al punto f) 2 del suddetto Allegato 2, nell'analisi condotta nel RA non è stato indicato se trattasi di impatti primari o secondari, la relazione presente tra i diversi impatti, ovvero se l'effetto complessivo su ciascuna tematica dovuto alle varie azioni del PO sia cumulativo o sinergico o altro, a breve, medio o lungo termine, permanente o temporaneo. Inoltre l'impatto sul suolo, nel RA, risulta uguale sia prima che dopo l'attuazione del PO, la cui realizzazione prevede un però consumo di suolo (vista la realizzazione di nuove costruzioni), pertanto l'effetto sul suolo dovrebbe essere considerato negativo. Si raccomanda quindi di verificare, in maniera più critica, i possibili effetti del PO e della Variante al PS sulle diverse componenti ambientali e non.
- in relazione al punto h) 3 , non sono state individuate alternative, poiché si sostiene che il percorso di elaborazione del PO è stato condotto con un continuo processo di progettualità sociale effettuata attraverso gli incontri di partecipazione. Gli incontri con la popolazione sono previsti dalla normativa in parola, tuttavia risultano assenti le alternative al PO e le indicazioni relative al percorso logico, ai dati di partenza ed alle proiezioni che sono alla base della scelta del PO stesso.
- In relazione al punto i) 4 , deve essere illustrato il sistema di monitoraggio: è stato presentato un set di indicatori, ma risultano assenti indicazioni relative a responsabilità, ruoli e risorse necessarie per l'attuazione dello stesso (chi fa cosa, con quali tempistiche, modi, risorse, modalità di informazione sugli esiti del monitoraggio, nonché individuazione dello scostamento dagli impatti attesi oltre il quale è prevista la reindirizzazione delle azioni del PO e della variante al PS).

Documento n. 05 Comune di Grosseto. Nota protocollo provinciale n. 17137 del 16/02/2016

Con riferimento all'istanza pervenuta con protocollo 3797 del 13/01/2016, esaminato il rapporto ambientale consultabile sul sito web del Comune di Scansano, gli obiettivi previsti, così come riportati, non sembrano generare ricadute significative nell'ambito del territorio comunale di Grosseto, per quanto attiene alle funzioni attribuite alla valutazione di impatto ambientale.

Si prende atto del parere favorevole del Comune di Grosseto

Documento n. 6 Provincia di Grosseto - Area Pianificazione e Gestione Territoriale: U.P. Strumenti e Atti Territoriali. Nota protocollo 17748 del 19/02/2016

PIANO STRUTTURALE

Norme di Attuazione

In generale, tenuto conto che in alcuni punti vengono fatti riferimenti alla L.R.T. n.1/2005, che come noto è stata abrogata dalla L.R.T. n.65/2014, si ritiene opportuno riferire le norme alla vigente legge regionale. In proposito si ritiene altresì opportuno utilizzare le relative definizioni per quanto riguarda gli atti di governo del territorio (es. Piano Operativo e non Regolamento Urbanistico).

Art. 4 Salvaguardie

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che la norma contiene riferimenti alla L.R.T. 1/2005 ed è stata sviluppata secondo la stessa legge regionale non più vigente. Pertanto si ritiene opportuno che le misure di salvaguardia del piano strutturale siano definite secondo quanto indicato dalla vigente L.R.T. n.65/2014 (art.92, c.5, 6 e art.103).

Art. 15 Sistemi territoriali

Comma 4

Highweitag

7119.

La norma prevede che sono escluse dal dimensionamento le quantità riferite a cambio d'uso nelle categorie d'intervento diverse dalla ristrutturazione urbanistica.

In proposito sono da tenere in considerazione le previsioni dell'art.99 "Mutamenti della destinazione d'uso" della L.R.T. n.65/2014, dalle quali si può rilevare che il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, mentre da una categoria funzionale all'altra costituisce mutamento rilevante della

Gli approfondimenti suggeriti sono volti ad una verifica inerente l'effettivo dimensionamento del P.O. e conseguente relativa valutazione sull'incidenza delle risorse

·7 :





destinazione d'uso (vedi c.2). Inoltre lo stesso articolo rinvia agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali la possibilità di individuare aree nelle quali determinate destinazioni d'uso siano assimilabili (vedi c.3).

Pertanto, si ritiene opportuna una verifica ed un'eventuale precisazione della norma di P.S. in questione, alla luce delle suddette disposizioni regionali.

Art. 18 Territori Aperti

In linea generale, si ricorda che il P.T.C. ha articolato le proprie politiche insediative in relazione alle tendenze squilibranti rilevabili in un'ottica di medio periodo (abbandono delle aree marginali, congestione di quelle immediatamente più appetibili).

In tal senso lo stesso P.T.C. (vedi art.5 delle Norme e Scheda 10B) ha individuato i Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.) ed i Territori ad Elevata Tensione Insediativa (T.E.T.I.), riferendo a tali ambiti la propria disciplina, sopratutto relativamente allo sviluppo del territorio rurale.

Parte del territorio di Scansano appartiene ai T.E.R.A. (U.M.T. R8. 2 del P.T.C. 2010) a cui occorre riferirsi, mentre la restante porzione (U.M.T. Cp2.4, Cp3 e R8.1) che attualmente non ha definizione nel PTC in quanto rinviata ai Comuni, occorre che sia articolata tenendo conto delle indicazioni del PTC medesimo (Scheda 10B).

Inoltre, al fine del coordinamento tra gli strumenti della pianificazione comunale, si rinvia anche a quanto successivamente evidenziato in proposito, relativamente all'art. 76 delle N.T.A. del piano operativo.

TA 4. Sviluppo delle attrezzature ricettive

La norma prevede la possibilità di realizzare nel territorio rurale nuove attrezzature turistico-ricettive ad integrazione dell'attività agricola (alberghi di campagna).

Si fa presente che l'art. 23, c.7 delle Norme del P.T.C. prevede:

"Per la disciplina degli interventi da parte dell'imprenditore agricolo titolare di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore agli indici indicati al successivo comma 11 si forniscono i seguenti indirizzi:

- consentire, solo al di fuori dei T.E.T.I, la realizzazione ex novo di interventi per attività integrative a quella agricola compresa la realizzazione ex novo di alberghi di campagna (....)"

Si fa inoltre presente che il successivo c.7 dello stesso art.23 prevede:

"Per la disciplina degli interventi da parte di imprenditori agricoli titolari di azienda agricola con superficie minima fondiaria inferiore agli indici indicati al successivo comma 11 o di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, si forniscono i seguenti indirizzi:

- non consentire nuova edificazione per attività integrative a quella agricola; (....)" Pertanto si ritiene necessario integrare la norma secondo i suddetti indirizzi del P.T.C..

Art. 21 Tutele paesaggistiche

1. Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico (ARPAP)

Tenuto conto che la norma è stata oggetto di piccole modifiche, si ritiene opportuno fare presente quanto segue.

Nella norma viene indicato che il P.S. recepisce il P.T.C. delimitando le emergenze paesistico ambientali, riferendosi probabilmente al precedente P.T.C. 1999.


In relazione a quanto sopra, per opportuna precisazione, si ricorda che il vigente P.T.C. 2010, nell'articolare il territorio provinciale, ha compreso tra le Emergenze morfo-ambientali gli Ambiti a Tutela Specifica che nella loro articolazione comprendono a loro volta gli Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (A.R.P.A.) in relazione a 3 categorie di sensibilità ("G" geomorfologia, "T" idrogeologica e "V" vegetazionale). Il tutto secondo quanto indicato all'art. 19 c.5 e 6 e relativa Scheda 7C, che contiene indirizzi per la disciplina di tali ambiti.

In considerazione di quanto sopra, si evidenzia l'opportunità di attualizzare i riferimenti ed i contenuti della norma al P.T.C. attualmente vigente.

Per adeguarsi alle disposizioni del P.T.C. il Comune dovrà specificare in quale ambito (T.E.R.I. o T.E.R.A) intende inserire le aree che il P.T.C. prevede siano definite da parte dei comuni.

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile un chiarimento della normativa in relazione allo sviluppo della disciplina del P.T.C.





Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAX)

Art. 23 Territori rurali

Al fine di una maggiore chiarezza, si ritiene necessario integrare la norma individuando le superfici fondiarie minime di cui all'art.73 della L.R.T. n.65/2014, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, c.11 delle Norme del P.T.C..

Inoltre, si rileva che la norma per le aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, ammette la possibilità di realizzare annessi agricoli su superfici fondiarie minime che in alcuni casi risultano inferiori a 3,00 Ha.

A tale proposito, si rinvia a quanto successivamente evidenziato per le previsioni di cui agli artt.87, 88, 89 e 90 della disciplina del piano operativo.

7 Norme per particolari usi dei suoli agro-forestali

Per quanto riguarda la disciplina relativa alle serre si ricorda che l'art.23 c.10 delle Norme del P.T.C. prevede:

"I P.S. disciplineranno l'installazione di serre, in particolare:

- distinguendo tra impianti permanenti e temporanei;
- condizionando la realizzazione di impianti permanenti ai seguenti requisiti:
 - prevedere criteri insediativi e modalità di aggregazione appositamente specificati in coerenza con il precedente c. 9 del presente articolo; inoltre, se previsti da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente, essere compresi nelle aree riservate dal P.S. alle colture ortoflorovivaistiche specializzate".

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma secondo le suddette disposizioni del P.T.C., tenendo conto che il P.S. non individua aree per l'ortoflorovivaismo intensivo.

PIANO OPERATIVO

Discipline Generali

Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

comma 2

Al fine di una maggiore chiarezza della norma, si ritiene opportuno richiamare oltre all'art. 224 anche l'art. 232 della LRT 65/2014 che rinvia allo stesso art. 224, relativamente alle modalità di individuazione del perimetro del territorio urbanizzato.

Art.3 Zone territoriali omogenee e perimetro dei centri abitati

Commal, quinto alinea

La norma prevede la possibilità di considerare come zone "C" e ad esse assimilabili parti del territorio ad usi agricoli (zone "E"), in relazione a determinati frazionamenti di proprietà.

Tale disposizione non sembrerebbe coerente con quanto previsto dagli artt.4 e 64 ella L.R.T. n.65/2014, in relazione all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato. Pertanto si ritiene opportuna una rivalutazione della norma in questione sulla base delle suddette disposizioni regionali.

Si ricorda comunque che, secondo quanto disposto dall' art.25, c.1 della L.R.T. n.65/2014, le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all'art.64 comma 6 (stessa legge regionale), sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione.

Art. 7 Distribuzione e localizzazione delle funzioni Art. 57 Gli ambiti urbani

Nella norma di cui all'art. 7, c.3 viene indicato che i Sistemi, sottosistemi ed ambiti individuano le destinazioni d'uso caratterizzanti, ammesse ed escluse.

All'art. 57, c.4 la norma prevede che per ciascun ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi che definiscono quanto caratterizzante, ammesso ed escluso. Considerato che in altre parti della disciplina il termine caratterizzate è utilizzato a volte congiuntamente ("Gli interventi ammessi e caratterizzanti l'ambito sono:" – es. art. 58),

Si ritiene utile una integrazione ed adeguamento della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.


Si ritiene utile un approfondimento delle previsioni normative in relazione ai disposti della Legge R. 65/2014.


Si ritiene utile una formulazione più chiara della normativa al fine di una più agevole comprensione delle disposizioni previste

Si ritiene utile una formulazione più chiara della normativa al fine di una più agevole comprensione delle disposizioni previste

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.E.C.

The course of the control of the con







altre volte singolarmente ("sono interventi caratterizzanti" — es.art.59), al fine di una maggiore chiarezza della norma si ritiene opportuna una precisazione in merito, che chiarisca cosa si intende per elemento/intervento caratterizzante e la relativa ammissibilità o meno.

Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso comma 2, lett.a) primo e secondo alinea Art. 11 Attività industriali ed artigianali comma 1, lett.Is

La norma di cui all'art.9, comma 2, lett.a) indica che alcune attività sono equiparate a quelle commerciali di dettaglio; fra quelle elencate ai successivi primo e secondo alinea di tale lett.a), se ne trovano alcune che al successivo art.11 sono comprese tra le attività con destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (nello specifico: Is artigianato di servizio o di produzione di beni artistici).

Pertanto, al fine di una maggiore chiarezza della norma, si ritiene opportuno comprendere ogni attività in un'unica destinazione d'uso.

Art. 14 Attività turistico-ricettive

La norma tra le attività in questione comprende le strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva.

A tale proposito si ricordano i criteri contenuti nella Scheda 10F del P.T.C.: "Negli insediamenti densi:

(....)

- prevedere la realizzazione di residence e di strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca) solo nelle aree residenziali, conteggiando le relative quantità come componente del dimensionamento degli alloggi;
- sarà comunque privilegiata la ricettività alberghiera strategica e di lungo termine, disincentivando la ricettività extralberghiera.

Nel territorio rurale:

 si eviterà la realizzazione di strutture extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione privilegiando le strutture di tipo alberghiero; (....)"

In considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno integrare la norma, di carattere generale, con i suddetti criteri del P.T.C..

Art. 17 Attrezzature di servizio pubbliche

Comma 2

La norma prevede che "le nuove attrezzature" costituiscono opere di urbanizzazione secondaria, senza specificarne la tipologia.

Si ricorda che le opere di urbanizzazione secondaria sono descritte all'art.62, c.5 della L.R.T. n.65/2014; pertanto, al fine di una maggiore chiarezza della norma, si ritiene opportuna una precisazione in tal senso.

Art. 57 Gli ambiti urbani

Al fine di ottenere un adeguato sviluppo degli insediamenti si ritiene opportuno integrare la norma definendo criteri per la crescita insediativa, tenendo conto degli indirizzi indicati all'art. 26 delle Norme del P.T.C..

Art. 60 zona produttiva

Si fa presente che l'art. 30 " attività secondarie e terziarie" delle Norme del PTC al comma 8, relativamente ai siti produttivi, al fine di perseguire gli obiettivi qualitativi relativamente allo sviluppo insediativo, prevede di contenere il consumo di suolo grazie a rapporti di copertura sufficientemente elevati.

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma secondo i suddetti indirizzi del P.T.C..

Capo II Qualità degli insediamenti

Si ritiene utile una formulazione più precisa della normativa al fine di una più agevole comprensione delle disposizioni previste

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.


Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si rittere utile un'articolazione cartografica del territorio e relativa disciplina in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile un chiarimento della normativa in relazione allo sviluppo della disciplina del P.T.C.







Nucleo unificato provinciate di valutazione e verifica (NUPAV)

In linea generale si ritiene opportuno integrare la norma definendo criteri di inserimento ambientale, paesistico, urbanistico ed edilizio utili a rendere ogni intervento omogeneo rispetto al contesto, tenendo complessivamente conto degli indirizzi di cui all'art.27 delle Norme del P.T.C..

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Art. 74 regole e criteri per gli impianti di distribuzione di carburanti

La norma esclude l'installazione di nuovi impianti di carburanti nelle aree comprese all'interno di S.I.R., negli ambiti di rilevante pregio ambientale- paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

Per gli altri ambiti dove la suddetta installazione può essere consentita, si ritiene opportuno integrare la norma definendo criteri che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico-ambientale e la tutela di visuali panoramiche (se esistenti), in coerenza con quanto previsto dall'art.33, c.7 delle Norme del P.T.C..

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Art. 76 Articolazione del territorio rurale e prescrizioni correlate

Relativamente alla necessità di articolare il territorio comunale secondo le indicazioni del P.T.C., per quanto riguarda i Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.) ed i Territori ad Elevata Tensione Insediativa (T.E.T.I.), già evidenziata in merito all'art.18 delle N.T.A. del piano strutturale, si fa presente quanto segue.

Nelle tavole del piano operativo relative al territorio rurale (PO.14, PO.15, PO.16, PO.17 e PO.18), è riportata in legenda la campitura "E1" che rappresenta le "zone E in Territorio ad Alto Rischio di Abbandono (T.E.R.A.)". Nelle Norme del Piano Operativo non si trovano indicazioni al riguardo e non sembra presente una diversificazione delle zone "E" (E1, ecc.)

In considerazione di quanto sopra si ribadisce la necessità di definire e disciplinare l'articolazione del territorio comunale in modo chiaro e nel rispetto del P.T.C., sia negli elaborati cartografici che nelle N.T.A. del piano operativo. Si precisa, inoltre che la stessa è da estendere a tutto il territorio e non solo ad una sua parte (territorio rurale).

Si ritiene utile un adeguamento della normativa in relazione alle disposizioni regionali di cui alla L.R.T.65/2014

Art. 77 Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico

Comma1

Nella norma viene indicato che le Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico, individuate dal PTCP di Grosseto (probabilmente riferendosi al precedente P.T.C. 1999) e dal PS, corrispondono ai contesti specifici di Ghiaccioforte, Cotone e Castello di Montepò.

Si rimanda a quanto precedentemente evidenziato per l'art.21 delle Norme di Attuazione del piano strutturale, facendo presente anche in questo caso l'opportunità che il Piano Operativo sia da sviluppare tenendo conto degli indirizzi del vigente P.T.C. 2010.

Si ritiene utile un adeguamento della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C. ed alcune precisazioni al fine di una maggiore chiarezza della norma.

Art. 81 Criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali

Si fa presente che l'art. 23, c.9 delle Norme del P.T.C., al fine di ottimizzare la contestualizzazione degli interventi, contiene un'apposita direttiva che tra l'altro indica:

- nel caso il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti;
- adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale; in caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di tecnologie innovative, l'applicazione dei suddetti criteri sarà rapportata alla specialità dell'intervento in relazione all'ambito interessato;
- riferire i frazionamenti parziali di proprietà a modalità di suddivisione dei fondi che consentano di realizzare future nuove edificazioni in aggregato alle preesistenti e/o in coerenza con la maglia poderale preesistente;

Pertanto si ritiene opportuno integrare la presente norma di carattere generale secondo i suddetti indirizzi. Questo anche in considerazione che, ad esempio, alcune indicazioni sui nuovi edifici rurali sono previste dal P.O., ma solo per la casistica di cui al successivo art.84.

Si suggerisce un'articolazione della norma che separi le varie casistiche prese in considerazione nel rispetto L.R.T. 65/2014 al fine di una maggiore chiarezza interpretativa

Si utile una precisazione della norma al fine di una maggiore chiarezza interpretativa



Art. 82 Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale

Comma 1

Si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dall'art.64, c.8 della L.R.T. n.65/2014 in relazione alla necessità del previo parere della conferenza di copianificazione delle previsioni che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni d'uso.

Art. 85 Abitazioni rurali attraverso PAPMAA

Si fa presente che secondo l'art. 23, c.11 delle Norme del P.T.C., qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli), la superficie minima aziendale sarà equiparata alla superficie aziendale prevalente dell'area di riferimento, comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 4, primo alinea dello stesso art. 23.

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma individuando la suddetta superficie aziendale minima secondo le indicazioni del P.T.C..

Comma 4 ultimo alinea

La norma riferendosi alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo di durata decennale, prevede l'impegno a non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove abitazioni rurali destinate agli addetti a tempo indeterminato.

Si fa presente che l'art. 81, c.3 della L.R.T. n. 65/2014 dispone che gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15/04/2007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione. Inoltre il precedente c.2, stesso art.81, disciplina il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15/04/2007.

Pertanto si ritiene opportuno adeguare la norma alle suddette disposizioni regionali.

Art. 87 Annessi agricoli per attività non soggette al rispetto delle superfici fondiarie minime (in assenza di PAPMAA)

Art. 88 Annessi agricoli minimi in assenza di PAPMAA

Art. 89 Manufatti aziendali ad uso agricolo in assenza di PAPMAA

Art. 90 Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

In linea generale si evidenzia quanto segue.

La norma per la realizzazione degli annessi agricoli in questione in alcuni casi non individua la superficie minima necessaria per la loro realizzazione, in altri casi individua una superficie di modesta estensione o comunque inferiore a 3 ha.

Si fa presente che il comma 4 dell'art. 23 delle Norme del P.T.C., prevede che venga individuata "la dimensione dell'unità minima aziendale nell'intervallo compreso fra 3 ha e 10 ha (fatte salve le aziende che svolgono attività ortoflorovivaistiche negli ambiti appositamente individuati dalla disciplina urbanistica comunale), nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmente consolidata nella zona e differenziandola in relazione a: destinazione esclusiva o prevalente; ambiti T.E.T.I. e T.E.R.A.; monte-ore lavorativo articolato per usi del suolo.


Alle porzioni fondiarie che risultino inferiori a tali minimi aziendali si applicheranno le disposizioni dell'art. 24 delle presenti Norme". Il comma 5 dell'art. 24 "Il territorio complementare" delle Norme del P.T.C. non consente la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio nel territorio rurale disciplinato dall'art. 23 sopra richiamato, ivi compresi i manufatti precari.

Si fa altresì presente che a seguito di conferenze paritetiche interistituzionali richieste dalla Provincia di Grosseto per problematiche analoghe riguardanti altri Comuni, il Presidente di tali conferenze, tenuto conto della nuova legge regionale in materia di governo del territorio, ha invitato la Provincia a rivedere la disciplina del P.T.C., al fine di renderla coerente con le disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014, riferite al territorio rurale. La Provincia di Grosseto si è resa disponibile a rivedere le norme di cui agli

Si utile una precisazione della norma al fine di una maggiore chiarezza interpretativa, tenendo conto di quanto previsto dalla L.R.T.65/2014

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle disposizioni regionali di cui alla L.R.T.65/2014







Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAK)

articoli 23 e 24 della disciplina del P.T.C. e, nel caso si rendesse necessaria una variante, a considerare anche la possibilità di utilizzare le procedure necessarie per l'accordo di pianificazione.

In conseguenza di quanto sopra, come è noto, questa Provincia con Decreto Presidenziale n. 49 del 19/05/2015, ha avviato il procedimento di formazione della "Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento 2010: modifiche all'art. 23, c.4 delle Norme", ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014 e dell'art. 23 della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i..

La modifica inerisce esclusivamente gli ambiti T.E.R.A. (all'interno dei quali si ritiene possa ricadere sostanzialmente il Comune di Scansano) con l'obiettivo di valorizzare l'ambiente e il paesaggio rurale delle aree collinari e montane per arginare, mediante il mantenimento del presidio umano, gli evidenti rischi di declino ed abbandono.

Premesso quanto sopra ad oggi in attesa della compiuta definizione della suddetta modifica al P.T.C., al fine della coerenza con lo stesso, per la realizzazione di nuovi annessi e/o manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A., rimane necessaria una dimensione dell'unità minima aziendale non inferiore a 3 ha, secondo quanto attualmente previsto dal P.T.C. medesimo.

In proposito a tutto quanto sopra esposto si richiamano le ns. precedenti note prot. 49079 del 27/03/2015, prot. 111808 del 01/07/2015 e prot. 139368 del 25/08/2015 relative all'adozione/approvazione della variante normativa al P.R.G. per le zone agricole.

Inoltre, anche se al momento il regolamento di attuazione della L.R.T. n. 1/2005 n.5/R del 09/02/2007 resta vigente fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 84 della L.R.T. n. 65/2014, si ritiene utile fare presente che la norma prende in considerazione alcune tipologie di annessi non più previste dalla L.R.T. n.65/2014, (vedi art. 87) e tipologie di annessi per le quali la stessa legge regionale n.65/2014 rinvia al regolamento di attuazione, ancora da emanare, per una loro specifica e complessivamente compiuta definizione (vedi artt.88, 89 e 90). Pertanto, considerato che la disciplina del territorio rurale resta valida a tempo indeterminato (art. 95, commi 1 e 2 della L.R.T. n. 65/2014), è da valutare l'opportunità di definire una disciplina o obsoleta o che potrebbe, in tempi brevi, necessitare di adeguamenti conseguenti a sopraggiunte disposizioni regionali.

Altresì, oltre a quanto sopra evidenziato in linea generale, si fa presente:

- relativamente all'art. 87, commi 11 e 12, al fine di una maggiore chiarezza della norma, si ritiene opportuno precisare che per entrambi i casi si tratta di strutture per la trasformazione/lavorazione e vendita di prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da parte dell'imprenditore agricolo;
- per quanto riguarda il comma 1 dell'art. 88, si ritiene utile segnalare che, probabilmente per un errore di editing, la norma richiama il c.5 dell'art. 74 della L.R.T. 65/2014 (inerente la convenzione o l'atto d'obbligo a garanzia della realizzazione del programma aziendale), anziché il c.5 dell'art. 73 relativo agli annessi agricoli minimi.

Art. 92 Interventi sugli edifici esistenti

La norma in linea generale disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente qualunque sia la sua destinazione (agricola e non agricola).

Si ritiene opportuno fare presente che gli interventi descritti dalla norma, comunque denominati dal piano operativo, sono da prevedere nel rispetto di quanto indicato dagli artt. 71, 72 e 79 della L.R.T. n.65/2014.

Inoltre, al fine di una maggiore chiarezza della norma, per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola si ritiene utile suggerire un'articolazione della norma che disciplini separatamente gli interventi realizzabili in assenza di programma aziendale rispetto a quelli realizzabili mediante programma aziendale, in linea con quanto previsto dalla L.R.T. n.65/2014 (artt.71 e 72). In tal senso potrebbe essere valutata anche l'opportunità di dotarsi di un'apposita sezione normativa dedicata al patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola (art.79


Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.


Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile una precisazione al fine del più corretto inserimento nel contesto territoriale interessato

Si ritiene utile una verifica al fine della corrispondenza dei dati riportati nelle varie parti del P.O. (singole previsioni/dimensionamento complessivo)

Gli approfondimenti suggeriti sono volti ad una verifica inerente l'effettivo







L.R.T. n. 65/2014).

Comma 3

La norma contiene indicazioni relative agli "edifici di tipo ri-b e ri-c". A tale proposito si fa presente che non si trova una descrizione che individui le caratteristiche delle varie tipologie degli edifici in base alla suddetta classificazione che invece sembra riferita all'individuazione di specifiche categorie di intervento edilizio. Pertanto al fine di una maggiore chiarezza della norma si ritiene opportuna una precisazione in tal senso.

Comma 4

La norma precisa che sono considerati fabbricati rurali esistenti ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola le costruzioni "- che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di programma aziendale, purché non gravate da atto d'obbligo ai sensi della L.R. 10/1979, della L.R. 64/1995 o della L.R. 1/2005 e comunque purché ultimate da almeno dieci anni."

Si ritiene opportuno fare chiarezza in relazione a quanto sopra, in quanto si rileva un'incongruenza della norma, nella parte in cui associa la destinazione d'uso agricola delle costruzioni alla condizione "purché non gravate da atto d'obbligo". Infatti, al contrario, i fabbricati rurali realizzati mediante programma aziendale e gravati da atto d'obbligo hanno destinazione d'uso agricola e non possono essere oggetto di modifica di detta destinazione d'uso per il periodo di validità del programma aziendale (vedi art.74, c.6, lett.d) L.R.T. n. 65/2014 che sostanzialmente riprende le disposizioni delle precedenti leggi regionali di cui sopra).

Art. 93 Usi compatibili degli edifici esistenti

La norma in alcuni casi prevede per gli edifici strumentali agricoli la possibilità del mutamento della destinazione d'uso a residenza.

A tale proposito si ricorda che l'art. 23 c.7 delle Norme del P.T.C. per la disciplina degli interventi da parte dell'imprenditore agricolo titolare di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore agli indici indicati al successivo comma 11 dello stesso art.23 fornisce i seguenti indirizzi:

"(.....)

 impedire nei T.E.T.I. il riuso dei volumi esistenti per la realizzazione di residenze, con cambio della destinazione d'uso agricola, ad eccezione dei familiari di secondo grado dell'imprenditore agricolo professionale anche se non impegnati nella conduzione del fondo, previa approvazione di P.A.P.M.A.A. che dimostri la non necessarietà delle strutture alla conduzione del fondo;

contenere la realizzazione di nuove unità abitative, da consentire solo al di fuori dei T.E.T.I., derivanti dal recupero, previa modifica della destinazione d'uso agricola, delle strutture prefabbricate non più utilizzate dall'azienda agricola, secondo il dimensionamento definito dal P.S.;

(.....)"

Si ricorda inoltre che il successivo c.8, sempre dell'art. 23, per la disciplina degli interventi da parte di imprenditori agricoli titolari di azienda agricola con superficie minima fondiaria inferiore agli indici indicati al successivo comma 11 dello stesso art.23 o di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, fornisce i seguenti indirizzi:

"(....)

- consentire solo al di fuori dei T.E.T.l., previa modifica della destinazione d'uso agricola, il riuso di edifici esistenti per residenza;
- contenere la realizzazione di nuove unità abitative, da consentire solo al di fuori dei T.E.T.I., derivanti dal recupero, previa modifica della destinazione d'uso agricola, delle strutture prefabbricate non più utilizzate dall'azienda agricola, secondo il dimensionamento definito dal P.S.;


Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma secondo i suddetti criteri del P.T.C..

dimensionamento del P.O. e conseguente relativa valutazione sull'incidenza delle risorse

Si ritiene utile un'integrazione al fine di un corretto inserimento delle previsioni in coerenza con il P.T.C.

Si ritiene utile una verifica al fine della corrispondenza dei dati riportati nelle varie parti del P.O. (singole previsioni/dimensionamento complessivo)

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.



Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

Art. 94 Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti Commal

La norma prevede che il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R.T. n.65/2014.

Al fine di una maggiore chiarezza della norma si ritiene opportuno precisare che si tratta della Sezione IV del Titolo IV, Capo III della suddetta legge regionale.

Inoltre, si ricorda che anche la "Sezione I", sempre del Titolo IV, Capo III della L.R.T. n.65/2014, contiene disposizioni inerenti il mutamento della destinazione d'uso agricola. Infatti, secondo l'art.64, c.8 della legge regionale in questione, gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dai P.A.P.M.A.A. se contengono previsioni che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni, sono soggetti al previo parere della conferenza di copianificazione (art.25 L.R.T. n.65/2014). Pertanto si ritiene necessario integrare la norma nel rispetto delle suddette disposizioni regionali.

Si ritiene utile una integrazione ed una verifica al fine della corrispondenza dei dati riportati nelle varie parti del P.O. (singole previsioni/dimensionamento complessivo)

Art. 97 Disciplina delle aree di pertinenza degli edifici

In riferimento all'area di pertinenza da attribuire all'edificio qualora oggetto di mutamento della destinazione d'uso agricola, si ricorda che l'art.23, c.12 delle Norme del P.T.C. prevede:

"Qualora la possibilità di modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici sia condizionata alla sistemazione ambientale delle aree di pertinenza – ai sensi dell'art. 45, c. 2 della L.R. 1/05 –, la realizzazione degli interventi seguirà i criteri riportati nella Scheda 9.

Di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali ai sensi del precedente c. 11. Nei T.E.R.A. detta superficie è ridotta della metà. In difetto di tale pertinenza si applicano le disposizioni dell'art.45, cc. 2 e 3 della L.R. 1/2005."

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma secondo le suddette disposizioni del P.T.C., ovviamente rapportandosi alla vigente legge regionale (L.R.T. n.65/2014).

Art. 99 Piscine ed impianti sportivi pertinenziali

Si fa presente che relativamente alle strutture per il tempo libero l'art.23 c.7 delle Norme del P.T.C. per la disciplina degli interventi da parte dell'imprenditore agricolo titolare di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore agli indici indicati al successivo comma 11 dello stesso art.23 fornisce i seguenti indirizzi:
"(....)

- consentire contenute strutture per il tempo libero (piscine, campi da tennis etc.), finalizzando tale realizzazione alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e al mantenimento del valore dei paesaggi oppure alla riqualificazione di quelli eventualmente degradati (art. 25 del P.I.T.); (....)"

Si ricorda inoltre che il successivo c.8, sempre dell'art.23, per la disciplina degli interventi da parte di imprenditori agricoli titolari di azienda agricola con superficie minima fondiaria inferiore agli indici indicati al successivo comma 11 dello stesso art.23 o di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, fornisce i seguenti indirizzi:

"(...)

consentire solo al di fuori dei T.E.T.I:

 contenute strutture per il tempo libero (piscine, campi da tennis etc.), finalizzando tale realizzazione alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e al mantenimento del valore dei paesaggi oppure alla riqualificazione di quelli eventualmente degradati (art. 25 del P.I.T.);(...)"

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma secondo i suddetti criteri del P.T.C..

Si ritiene utile una integrazione ed una verifica al fine della corrispondenza dei dati riportati nelle varie parti del P.O. (singole previsioni/dimensionamento complessivo)

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile un'integrazione al fine di un corretto inserimento delle previsioni in coerenza cen il P.T.C.

The grant was a second and the

, energy for





Comma 4, quinto alinea

La norma prevede la possibilità di localizzare le piscine in ambito di pertinenza ed in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza. Individua poi una distanza massima di 40 ml. dal limite esterno del nucleo insediato, ammettendo distanze maggiori per il miglioramento dell'inserimento ambientale e paesaggistico.

Si ritiene opportuno precisare che pur prevedendo soluzioni che consentano il più corretto inserimento nel contesto territoriale interessato, la distanza non potrà essere tale da rendere la struttura non più in chiaro rapporto di pertinenza con il fabbricato di riferimento.

Art. 105 Dimensionamento del PO

In linea generale si rimanda a quanto evidenziato in merito all'opportuna di verificare la corrispondenza dei dati tra quanto riportato nelle singole previsioni (vedi artt.107, 109, 114, 116, 117 e 120) e nel dimensionamento complessivo del P.O.

Comma 2, primo alinea

La norma prevede che non concorrono al dimensionamento gli interventi che non comportano trasformazioni delle risorse, comprendendo tra questi i cambi di destinazione d'uso.

Si rimanda a quanto precedentemente evidenziato in proposito relativamente all'art.15 delle Norme di Attuazione del P.S., il quale, comunque, comprende nel dimensionamento il cambio d'uso derivante da interventi di ristrutturazione urbanistica.

Pertanto, anche in questo caso, si ritiene opportuna una verifica ed un'eventuale precisazione della norma di P.O. in questione, alla luce delle relative disposizioni regionali (art. 99 L.R.T. 65/2014).

Comma 4 (Tabella riepilogativa territorio rurale)

La tabella in questione, nella colonna relativa ai piani attuativi confermati al rigo "attività ricettive" riporta una s.u.l. di mq. 7670. Si titiene opportuno chiarire tale dato in quanto all'art.120 "Piani Attuativi approvati" non sembrano essere comprese previsioni riferibili al territorio rurale.

Art. 106 Disciplina generale per i progetti unitari convenzionati

In linea generale, si ritiene opportuno che in tutte le "disposizioni specifiche" di cui ai successivi articoli riferiti ai vari progetti unitari siano definiti criteri per un corretto inserimento delle previsioni nel contesto interessato, tenendo conto degli indirizzi di cui agli artt.26 e 27 delle Norme del P.T.C..

Art, 107 Progetti Unitari convenzionati nel sottosistema insediativo INS 1 – Scansano capoluogo

Comma 1 (IC1.1)

Nella norma non è stato indicato il dato dimensionale relativo alla s.u.l., che invece si ritiene opportuno riportare al fine della corrispondenza tra i dati dimensionali delle singole previsioni con quanto indicato nelle tabelle riepilogative di cui all'art. 105 "Dimensionamento del P.O".

Si fa comunque presente che al suddetto art. 105 nella tabella del dimensionamento previsto per il sottosistema INS1, per quanto riguarda i Progetti Unitari Convenzionati, per il dato dimensionale riferito alla residenza è indicata una quantità pari a mq. 480 di sul, che risulterebbe esaurita dalle previsioni IC1. 4 (mq. 240 di sul) e IC1.5 (mq. 240 di sul).

Comma 2 (IC1.2)

Al fine di una maggiore chiarezza della norma ed un agevole raffronto tra dimensionamento parziale e totale, si ritiene opportuno verificare il dato indicato nella

Si ritiene utile una integrazione della normativa in relazione alle previsioni del P.T.C.

Si ritiene utile una integrazione ed una verifica al fine della corrispondenza dei dati riportati nelle varie parti del P.O. (singole previsioni/dimensionamento complessivo)

Si ritiene utile una precisazione ed integrazione della norma al fine di una maggiore chiarezza ed un agevole raffronto tra i dati del dimensionamento.

Si ritiene utile una verifica della rappresentazioni cartografiche del P.O. rispetto a quelle del P.S.

Si ritiene utile una verifica della rappresentazioni cartografiche del P.O. rispetto a quelle del P.S.





Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAN)

previsione in questione (mq. 3000 di s.u.l.) rispetto a quello riportato nella tabelle riepilogativa di cui all'art. 105 (mq. 2500 di s.u.l.).

Comma 3 (IC1.3)

La norma prevede l'ampliamento di un complesso edificato esistente per attività industriali ed artigianali, ma non indica il relativo dato quantitativo (s.u.l.).

Pertanto al fine di chiarire l'effettivo dimensionamento previsto dal P.O., si ritiene opportuno integrare la norma in tal senso. In proposito si fa presente che nella tabelle riepilogativa di cui all'art.105, per le attività industriali ed artigianali non è prevista nessuna quantità.

Inoltre, la norma prevede un rapporto di copertura massimo pari 0,50 (quindi max 50%), ammettendo in conseguenza la possibilità di rapporti di copertura inferiori al suddetto parametro.

A tale proposito si rinvia a quanto precedentemente evidenziato relativamente all'art.60, circa la necessità di definire rapporti di copertura sufficientemente elevati, secondo gli indirizzi di cui all'art. 30, c.8 delle Norme del P.T.C..

Art. 109 Progetti Unitari Convenzionati nel sottosistema insediativo INS-3. Trasubbie (Polveraia, Baccinello)

Comma 3 (IC3B.2)

Nella norma non sono indicate le quantità relative alla destinazione d'uso prevista per il progetto in questione (residenza). Pertanto al fine di chiarire l'effettivo dimensionamento previsto dal P.O. si ritiene opportuno integrare la norma in tal senso.

Si fa comunque presente che all'art. 105 delle presenti N.T.A. nella tabella del dimensionamento previsto per il sottosistema INS3, per quanto riguarda i Progetti Unitari Convenzionati, per il dato dimensionale riferito alla residenza è indicata una quantità pari a mq. 540 di sul, che risulterebbe esaurita dalle previsioni IC3A.1 (mq. 300 di sul) e IC3B.1 (mq. 240 di sul).

Comma 4 (IC3B.3)

Nella norma non sono indicate le quantità relative alle attività e/o destinazioni d'uso previste per il progetto in questione (industriali ed artigianali con spazi per esposizione e mostra dei prodotti, residenza se già presente all'adozione del P.O.). Pertanto al fine di chiarire l'effettivo dimensionamento previsto dal P.O. si ritiene opportuno integrare la norma in tal senso.

Si fa comunque presente che all'art. 105 delle presenti N.T.A. nella tabella del dimensionamento previsto per il sottosistema INS3, per quanto riguarda i Progetti Unitari Convenzionati è indicato solo il dato dimensionale riferito alla residenza. Inoltre nella tabella riporta nello stesso art. 105, relativa al dimensionamento previsto dal P.S., non sono indicate quantità riferite alle attività industriali ed artigianali. Pertanto si ritiene opportuno verificare le previsioni del P.O. in relazione a quanto disciplinato dal P.S. (vedi art.36 N.T.A.).

Art. 110 Progetti unitari convenzionati nel sottosistema insediativo INS 5 · Albegnese (Pomonte)

Comma 1 (IC5A.1) – comma 2 (IC5A.2)

La norma prevede un rapporto di copertura massimo pari 0,50 (quindi max 50%), ammettendo in conseguenza la possibilità di rapporti di copertura inferiori al suddetto parametro.

A tale proposito si rinvia a quanto precedentemente evidenziato relativamente all'art.60, circa la necessità di definire rapporti di copertura sufficientemente elevati, secondo gli indirizzi di cui all'art.30, c.8 delle Norme del P.T.C.

Art. 111 Disciplina generale per I Piani Attuativi

In linea generale, si ritiene opportuno che in tutte le "disposizioni specifiche" di cui ai successici articoli riferiti ai vari piani attuativi siano definiti criteri per un corretto





inserimento delle previsioni nel contesto interessato (ambiti urbani, territorio rurale), tenendo conto degli indirizzi di cui agli artt.23, 26 e 27 delle Norme del P.T.C..

Art. 112 (PA1.1) Comma 3

La norma prevede un rapporto di copertura massimo pari 0,50 (quindi max 50%), ammettendo in conseguenza la possibilità di rapporti di copertura inferiori al suddetto parametro.

A tale proposito si rinvia a quanto precedentemente evidenziato relativamente all'art.60, circa la necessità di definire rapporti di copertura sufficientemente elevati, secondo gli indirizzi di cui all'art.30, c.8 delle Norme del P.T.C..

Art.114 (PA2A.1) Art.116 (PA2A.3)

Art.117 (PA2A.4)

Le norme relative ai suddetti articoli prevedono la realizzazione di nuove residenze per una sul complessiva massima pari a mq. 2.200 (art. 114 mq. 1000, art. 116 mq. 800 e art. 117 mq. 400).

L'art. 105 delle presenti N.T.A. nella tabella del dimensionamento previsto per il sottosistema INS2 (all'interno del quale ricadono le previsioni in questione), per quanto riguarda i Piani attuativi relativamente alla destinazione residenziale riporta una sul di mq. 2870, quindi superiore alla suddetta sul di mq. 2.200.

Pertanto si ritiene opportuno verificare tale discrasia, al fine di definire esattamente il dimensionamento previsto dal piano operativo.

Inoltre, nell'art. 115 non è indicato il numero degli alloggi, che si ritiene opportuno riportare per omogeneità con gli altri articoli.

Art. 120 Piani attuativi approvati

Comma 2

Nella norma sono indicati n.3 piani attuativi di cui sono confermate le previsioni.

Tenuto conto che nelle tabelle riepilogative del dimensionamento, di cui all'art.105 delle presenti N.T.A., è riportata una colonna (con relative quantità) inerente i piani attuativi confermati, al fine di una maggiore chiarezza della norma e di un più agevole raffronto tra i dati, si ritiene opportuno precisare l'ambito interessato e le corrispondenti quantità di ogni piano attuativo.

Tavola 02K_01 Baccinello

Nella tavola, all'interno del perimetro del centro abitato, sono comprese le seguenti zone denominate "U2 St B", "IC3B.4", e "AE3B.1" che sembrano esterne all'ambito del sottosistema insediativo "INS 3 Baccinello", come individuato nella tav.10K_04 del piano strutturale (per quanto riguarda le zone IC3B.4 trattasi di n.3 zone di cui due completamene esterne ed una oggetto di un parziale ampliamento rispetto al P.S.).


Pertanto tenuto che il P.O. disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale in conformità con il P.S. (art. 95, c.1 e c.7 della L.R.T. n. 65/2014), si ritiene opportuno verificare la coerenza delle suddette previsioni con il P.S. stesso, anche in considerazione di quanto indicato all'art. 2, c.8 e c.13 delle Norme di attuazione sempre del piano strutturale.

Inoltre sono rappresentate due zone "IC3B.3". In proposito si fa presente che all'art. 109, c.4 delle N.T.A. del piano operativo è stata indicata graficamente solo una delle suddette due zone. Pertanto, al fine di una maggiore chiarezza, si ritiene opportuno rendere corrispondenti tra di loro le previsioni del piano operativo.

Tayola 02K_08 Scansano ovest

Nella tavola sono rappresentate:

- la zona IC1.1 che sembra esterna all'ambito del sottosistema insediativo INS 1 Scansano, come individuato nella tavola 10K_04A_3 del piano strutturale.







Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV)

 la zona PA1.1. che in parte sembra esterna al suddetto sottosistema, sempre come individuato nella tavola 10K_04A_3 del piano strutturale.

Pertanto, anche in questo caso si ritiene opportuno verificare la coerenza delle suddette previsioni con il P.S., per i motivi sopra evidenziati relativamente alla tavola 02K_01.

Altresì, si evidenzia quanto segue per quanto riguarda gli aspetti inerenti le aree estrattive: Il Piano Operativo in oggetto non contiene l'adeguamento dello strumento urbanistico alle N.T.A. e previsioni del P.A.E.R.P. di cui D.C.P. n°47 del 27/10/2009 relativamente alle prescrizioni localizzative delle Aree Estrattive:

- Renai Cod. PAERP 26 SG
- Voltina Cod. PAERP 27 CG
- Lagacciolo Cod. PAERP 4 A

Inoltre relativamente agli assetti idrogeologici e forestali si evidenzia quanto segue:

In generale la disciplina riferita agli assetti idrogeologici e forestali del Piano Operativo, recepisce i contenuti del Piano Strutturale e successiva variante di cui non si rilevano elementi di incoerenza con il PTC. Per le previsioni di Piano nel territorio aperto non si rilevano criticità di natura forestale rispetto al quadro conoscitivo dello Strumento di Pianificazione Territoriale provinciale (PTC). Si rileva comunque la presenza di un Geosito localizzato nella miniera di mercurio dismessa di Cerretopiano. A tale proposito si ricorda che l'Art. 19 comma 3 del PTC "Emergenze Morfo Ambientali" attribuisce ai geositi un valore di risorsa strategica da tutelare in quanto considerati zone sensibili ai fini della protezione degli assetti e oggetto di specifica tutela nonché di azioni tese ad ottimizzare le modalità di fruizione garantendone la condizione di "Invarianza Puntuale".

Si ritiene utile una integrazione della norma e della cartografia nel rispetto del PAERP

Si evidenzia la presenza di un Geosito e si ricordano le disposizioni in merito del P.T.C.

